

INDICAZIONI REGIONALI PER L'OFFERTA FORMATIVA

della

REGIONE LOMBARDIA

INDICE

PARTE PRIMA - II SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE	
LOMBARDIA	5
I – IL SISTEMA	5
1. carattere unitario e articolazione	5
2. natura dell’offerta	5
3. alternanza scuola lavoro e apprendistato	6
4. orientamento	7
5. il sistema di certificazione	7
II – L’OFFERTA DI SECONDO CICLO E SUPERIORE	7
1. la morfologia	7
2. la dimensione professionalizzante	8
3. il “Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale”	9
III – L’OFFERTA DI FORMAZIONE PERMANENTE, CONTINUA E DI SPECIALIZZAZIONE	10
1. la morfologia	10
2. apprendimento lungo tutto l’arco della vita e occupabilità	10
IV - L’OFFERTA DI FORMAZIONE ABILITANTE	11
Allegato: tabella riassuntiva delle certificazioni del sistema di IFP	12
PARTE SECONDA: STANDARD MINIMI DELL’OFFERTA DI IFP	14
1. gli standard regionali: tipologia e articolazione	14
2. manutenzione del Repertorio e definizione dei nuovi profili di competenza	16
I – STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL’OFFERTA DI SECONDO CICLO E SUPERIORE	17
A - Adempimenti delle Istituzioni Formative in materia di offerta formativa	17
B - Obiettivi Generali di Apprendimento	18
C - Valutazione	19
D - Portfolio delle competenze personali	20
E - Alternanza scuola-lavoro	21
F - Apprendistato	22
G – Orientamento	22
H - Manutenzione del Repertorio dell’offerta	23

I.1. – STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL’OFFERTA DI SECONDO CICLO	24
1. Standard Formativi Minimi di apprendimento in DDIF	24
2. Standard formativi minimi relativi ai Livelli essenziali dell’offerta, dell’orario minimo annuale e dell’articolazione dei percorsi formativi	24
3. requisiti minimi della progettazione formativa	29
4. Standard formativi minimi dei percorsi in alternanza scuola-lavoro	30
5. Standard formativi minimi dei percorsi in apprendistato ex art. 48, DLgs. 276/03	32
I.2. – STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL’OFFERTA DI FORMAZIONE SUPERIORE	33
1. Standard formativi minimi di apprendimento	33
2. Standard minimi dell’offerta, dell’orario e dell’articolazione dei percorsi formativi	34
3. requisiti minimi della progettazione formativa	35
4. requisiti minimi dei percorsi e delle attività in alternanza	36
5. requisiti minimi de percorsi in apprendistato ex art. 50, DLgs. 276/03	36
6. offerta di FS regionale ex art. 69, L. 144/99	37
II. STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL’OFFERTA DI FORMAZIONE PERMANENTE, CONTINUA E DI SPECIALIZZAZIONE	38
1. tipologia e articolazione dell’offerta	38
2. Standard di riferimento	39
3. definizione dei nuovi profili di competenza professionale	39
4. requisiti minimi della progettazione	39
5. requisiti minimi dell’orario e dell’articolazione dei percorsi	40
6. Standard minimi dei percorsi in apprendistato professionalizzante	41
III. STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL’OFFERTA ABILITANTE	43
1. morfologia	43
<u>PARTE TERZA: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI</u>	44
I – AMBITO FORMALE	45
1. La certificazione nei percorsi formativi in DDIF e dell’ambito della Formazione Superiore	45
1.1. certificazioni intermedie	46
1.2. certificazioni finali	47
2. la certificazione nei percorsi in apprendistato ex art. 48 e 50, DLgs 276/03	49
3. la certificazione nei percorsi formali di formazione permanente, di formazione continua e di specializzazione	49

4. la certificazione nei percorsi in apprendistato professionalizzante	50
II – AMBITO NON FORMALE E INFORMALE	51
III – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI	53
requisiti minimi	54

PARTE PRIMA

IL SISTEMA UNITARIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

I - IL SISTEMA

1. carattere unitario e articolazione del sistema

Tutti i percorsi del sistema di Istruzione e formazione professionale (IFP) assumono l'ottica della centralità della formazione della persona, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di tutte le sue potenzialità, in una prospettiva di *istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita*.

Il sistema di IFP regionale ha un carattere unitario, in quanto connette organicamente l'insieme di tutti i percorsi e delle azioni di Formazione Professionale, articolandole nei due ambiti:

1. di offerta formativa di secondo ciclo, relativa al diritto dovere di istruzione e formazione (DDIF) e valida per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione (OI), e di formazione superiore terziaria;
2. di percorsi riconducibili alla specializzazione professionale, alla formazione continua, permanente.

La formazione abilitante possiede una propria specificità, anche in rapporto al suo carattere regolamentato, ed è trasversale ai due ambiti di offerta.

L'offerta formativa di IFP di secondo ciclo e di formazione superiore terziaria è erogata, sul territorio regionale, dalle *Istituzioni formative* e dalle *Istituzioni scolastiche e paritarie*, nonché, nel caso dei percorsi formativi rivolte ai propri apprendisti, dalle *imprese in possesso di capacità formativa*.

2. natura dell'offerta

I percorsi di IFP in DDIF e di istruzione e formazione tecnica superiore (ambito della Formazione Superiore), in una dimensione di *pari dignità* rispetto a quelli del sistema di istruzione, assicurano livelli di formazione e di preparazione culturale di carattere superiore e terziario, la certificazione delle competenze ed il riconoscimento dei crediti formativi. Tali percorsi comprendono adeguati interventi di orientamento, azioni formative di contrasto al fenomeno della dispersione, Laboratori di approfondimento, recupero e sviluppo degli apprendimenti (LARSA), anche ai fini del passaggio tra sistemi di Istruzione e di IFP, specifiche azioni e modalità flessibili atte a facilitare lo studio anche a persone con impegni di lavoro, finalizzate all'inclusione sociale o di altro tipo.

Nell'ambito della programmazione dell'offerta, l'orientamento assume carattere strutturale.

In particolare i percorsi in DDIF, data la *specificità connotazione educativa* e la finalizzazione a garantire i diritti

civili e sociali fondamentali del cittadino, assicurano l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il raggiungimento di un Profilo Formativo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) definiti dallo Stato e degli standard formativi minimi formulati a livello nazionale e regionale.

I percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ambito di una solida cultura di base e scientifica, sono finalizzati in particolare modo al consolidamento di competenze tecniche e professionalizzanti. Le istituzioni formative che erogano tale tipologia di offerta possono costituirsi in rete con altri soggetti territoriali di natura sia pubblica che privata, al fine di recepire e/o trasferire nel processo formativo le innovazioni tecnologiche di cui il territorio necessita.

I percorsi di formazione permanente, continua, abilitante e di specializzazione si connotano per una più specifica *finalizzazione allo sviluppo professionale* ed assicurano livelli di formazione atti a favorire l'inserimento, la permanenza e il reingresso nel mondo del lavoro; posseggono in tal senso caratteri di più accentuata flessibilità, anche relativamente alla tipologia, alle forme di erogazione ed alle relative disposizioni regolamentari.

Quest'ultimo ambito di offerta – particolarmente rispondente alle esigenze del tessuto produttivo di sviluppo e trasferimento di competenze in rapporto dell'innovazione tecnologica e di processo -, necessita di un raccordo forte e rilevante fra istituzioni formative e mondo delle imprese anche tramite la formalizzazione di accordi specifici.

3. Alternanza scuola lavoro e apprendistato

Lo stretto rapporto tra dimensione culturale e lavoro, anche attraverso la valorizzazione delle modalità dell'alternanza e dell'apprendistato, costituisce uno dei caratteri distintivi dell'offerta di IFP.

L'alternanza si configura come una *strategia-metodologia* formativa rispondente ai bisogni e ai diversi stili cognitivi degli individui, capace di integrare reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze svolte nella concreta realtà di impresa. In essa si valorizza l'esperienza lavorativa come mezzo per favorire lo sviluppo personale, sociale e professionale e si propongono modalità di acquisizione diverse ed innovative rispetto a quelle tradizionali. L'alternanza scuola lavoro, nelle sue diverse forme, è utilizzabile in tutte le esperienze formative per gli allievi dei percorsi del sistema di IFP, *nel rispetto della normativa vigente*.

L'apprendistato è un istituto contrattuale di lavoro a *carattere formativo*, finalizzato al conseguimento di una *certificazione e/o qualificazione professionale*. Disciplinato dal D.Lgs. 276/03¹, si articola in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione (art. 48 D.Lgs. 276/03), apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale (art. 49 D.Lgs. 276/03), apprendistato in alta formazione (art. 50 D.Lgs. 276/03).

4. orientamento

Nel sistema di IFP, l'orientamento svolge una funzione strutturale, in rapporto al percorso formativo-lavorativo che si snoda lungo tutto il corso della vita. Esso comprende sia la dimensione dell'*orientamento della persona*,

¹ Per quanto concerne gli aspetti non ancora regolamentati del contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 276/03 si applica la disciplina ex art. 16, L. 196/97.

legato ai diversi ambiti di sviluppo e crescita personale, sia quella dell'*orientamento formativo-professionale*, riferita più specificamente ai processi di scelta e di transizione dell'esperienza formativa e lavorativa.

L'orientamento è infatti finalizzato all'acquisizione di competenze specifiche (*"orientative"*), in *fasi diversi della vita*, con il contributo di *risorse e azioni specifiche*, per sostenere processi di *scelta* e lo sviluppo di *progettualità*, nelle fasi di *transizione* formativa e lavorativa, ed in una dimensione territoriale di rete.

5. il sistema di certificazione

Il sistema di certificazione regionale risponde all'istanza di facilitare la spendibilità delle acquisizioni realizzate dalle persone in qualsiasi contesto di apprendimento, di aumentare la trasparenza e la leggibilità dei documenti attestativi e di promuoverne il riconoscimento in termini di credito formativo. Secondo le indicazioni europee, la certificazione favorisce la mobilità delle persone, in una dimensione territoriale (transitabilità a livello regionale, nazionale ed europeo) ed intersistemica (passaggi reciproci tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro).

Il sistema di certificazione della Regione è costituito dall'insieme di *standard e strumenti*, riconducibili a:

- a) Standard professionali e formativi;
- b) Standard procedurali e di descrizione delle competenze;
- c) linee guida per la descrizione e certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti per gli ambiti formale, non formale ed informale di acquisizione;
- d) requisiti minimi relativi alle Istituzioni ed ai soggetti preposti all'erogazione dei percorsi ed ai processi di certificazione delle competenze e per il riconoscimento dei crediti formativi.

II - L'OFFERTA DI SECONDO CICLO E SUPERIORE

1. la morfologia

Il sistema di IFP di secondo ciclo e Superiore comprende percorsi che realizzano **profili** ai quali conseguono certificazioni e qualificazioni professionali di differente livello.

Tale offerta formativa è *unitaria, graduale, continua e nel contempo flessibile e pluralistica*; si sviluppa in **percorsi** quadriennali che prevedono la "terminalità professionale" già al terzo anno con il rilascio di un certificato di qualifica, **percorsi** triennali che si concludono con il rilascio di un certificato di qualifica, in un percorso di quarto anno successivo al triennio e in un livello di formazione superiore terziaria, con percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale, biennale o triennale, ulteriori al quarto anno - che si concludono con il rilascio di attestati di competenza. La durata dei percorsi può subire variazioni, nell'ambito degli standard minimi di cui alle presenti Indicazioni, in rapporto alle modalità di flessibilizzazione dell'offerta e dell'apprendistato. L'offerta di IFP prevede altresì **progetti** specifici, nonché **percorsi modulari e personalizzati** di diversa durata e articolazione rispetto a quelli strutturati, progettati in rapporto a determinate

esigenze e stili di apprendimento dei soggetti, orientati al successo formativo, al recupero e al contenimento del fenomeno della dispersione, ovvero a facilitare lo studio in particolari condizioni di vita e professionali e nelle diverse fasce di età.

Si tratta di una logica di filiera, che disegna una “*linea verticale*” di percorsi e certificazioni progressivi, che non esclude tuttavia la possibilità di giungere alle certificazioni superiori anche attraverso percorsi (e modalità) diversi, non necessariamente lineari. L’articolazione dei percorsi, in una logica di apertura e prosecuzione sia verticale (verso la formazione terziaria), che orizzontale (passaggio al sistema dell’Istruzione ed all’Università), permette da un lato una maggiore diversificazione dell’offerta formativa in rapporto alle specifiche esigenze del territorio e dell’utenza, e, dall’altro, la possibilità di individuare nuove soluzioni relativamente al fabbisogno crescente di figure di tecnici di alto livello espresse dalle evoluzioni del mondo del lavoro.

Nell’ambito del DDIF, i *percorsi personalizzati “destrutturati”*, attivati in rapporto alle specifiche necessità degli utenti, nonché i *percorsi e progetti* in raccordo con le Istituzioni scolastiche finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione scolastica, possono essere rivolti anche ad allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo e finalizzati alla sua acquisizione, ferma restando la competenza delle Istituzioni del 1° ciclo al rilascio del relativo titolo di studio, o per soggetti in età extra-DDIF e finalizzati all’ottenimento del certificato di qualifica;

2. la dimensione professionalizzante

La dimensione *professionalizzante* caratterizza i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di IFP. Tali percorsi si connotano infatti per il loro carattere di “terminalità professionale”, in quanto consentono, oltre al soddisfacimento del DDIF e dell’obbligo di istruzione ed alla prosecuzione degli studi, l’inserimento e la spendibilità delle certificazioni acquisite nel mercato del lavoro. La formazione/educazione della persona, finalizzata all’introduzione consapevole e responsabile nel contesto della società civile, si accompagna strettamente alla formazione al lavoro, secondo una prospettiva e livelli di crescente di consapevolezza ed autonomia.

Il riferimento all’ambito specifico professionale ed ai relativi *standard* è essenziale, sia ai fini della strutturazione e predisposizione dell’offerta formativa, sia ai fini della stessa definizione delle tipologie dei percorsi. In rapporto alla dimensione della “professionalità”, tale tipologia è definita e descritta secondo una linea verticale di gradi crescenti di perizia tecnica e di acquisizione dei saperi (*qualificazione* professionale), nonché secondo una linea orizzontale, che attraversa, accorpa e connota i diversi percorsi per aree e figure professionali (*classificazione* professionale dei percorsi).

3. Il “Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale”

Nel *Repertorio dell’offerta di Istruzione e Formazione Professionale* (Repertorio) trovano organica ed univoca classificazione tutti i **percorsi** di *secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore*, i relativi **profili e certificazioni**, nonché i **livelli di qualificazione**, in rapporto alla classificazione delle **aree e delle figure/profili professionali** di riferimento.

Le prospettive distinte e complementari sulle quali interviene il Repertorio sono due: a) definire la cornice del nuovo sistema; b) fornire un quadro comune, in rapporto agli standard professionali, ai fini della declinazione dei profili formativi, della definizione dell'offerta formativa, della progettazione e della certificazione.

La **classificazione** risponde alle seguenti *finalità*: 1) ridefinire l'articolazione dei percorsi in modo da configurarne l'intera filiera; 2) razionalizzare le certificazioni, con l'intento di garantirne una maggiore uniformità e trasparenza, superandone gli aspetti di frammentazione e contingenza.

La logica cui il Repertorio risponde è quella di percorsi e di relative *figure a "banda larga"*, indispensabile per garantire una coerenza sia con le finalità di carattere educativo e culturale, sia con la necessità di una formazione che offra ampie possibilità di successive specializzazioni e di inserimento lavorativo in un contesto in rapido mutamento, nella salvaguardia delle caratteristiche dei settori professionali e delle peculiarità territoriali.

Le certificazioni in uscita prevedono una *denominazione iniziale*, riferita alla figura professionale, più l'indicazione dell'eventuale *indirizzo* in uscita, riferito allo specifico profilo. La denominazione di indirizzo si adotta solo qualora vi siano almeno due indirizzi riconducibili allo stessa figura iniziale. In caso contrario si adotta una denominazione unica.

Per le attestazioni di IV livello, le denominazioni inserite rappresentano una prima ed orientativa codifica, che sulla base dell'esperienza in essere della sperimentazione dei quarti anni in Lombardia, esprime l'istanza di delineare secondo una prospettiva di filiera la nuova offerta.

Per quanto concerne il **livello di qualificazione**, i certificati rispondono alle classificazioni previste nella Decisione n. 85/368/CEE e nell'EQF.

Ulteriori percorsi, di formazione post-qualifica e post-diploma, di durata variabile (e comunque inferiore ad un'annualità), finalizzati o ad approfondire specifici aspetti di un'area o di una figura, o ad acquisire le competenze previste da profili professionali o processi produttivi specifici legati a particolari esigenze territoriali, sono riconducibili all'offerta di IFP di **specializzazione**.

III - L'OFFERTA DI FORMAZIONE PERMANENTE, CONTINUA E DI SPECIALIZZAZIONE

1. morfologia

L'offerta del sistema di IFP comprende percorsi ed azioni formative ulteriori e rivolte all'ampliamento / approfondimento di quelli in DDIF e Superiore. In particolare, percorsi ed azioni di formazione permanente, formazione continua e specializzazione.

La formazione **permanente** è l'insieme dei processi di apprendimento, grazie ai quali le persone, dopo la conclusione della prima fase di formazione nel sistema educativo di istruzione e formazione, all'Università o sul lavoro, *indipendentemente dalla loro condizione lavorativa*, sviluppano ed arricchiscono le proprie

competenze tecniche e professionali al fine di accrescere le opportunità occupazionali e/o il rientro nel mondo del lavoro.

Essa risponde alla finalità di assicurare alle persone opportunità di qualificazione e sviluppo professionale per accrescerne la stabilità occupazionale, l'adattabilità ai cambiamenti tecnologici e organizzativi e sostenere la competitività delle imprese e del sistema economico regionale. In questa accezione, la formazione permanente non si identifica genericamente con l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, bensì ne rappresenta una specifica tipologia.

La **formazione continua** è l'insieme dei percorsi e delle azioni rivolte alle *persone occupate* - con qualsiasi forma contrattuale, ed anche in forma autonoma -, finalizzate a all'adeguamento delle *competenze richieste dai processi di lavoro*.

La **specializzazione professionale** (ex post qualifica; post diploma; post laurea/master) è l'insieme delle azioni e dei percorsi successivi all'ambito del DDIF, a completamento di un precedente percorso formativo, rivolte all'ampliamento e/o approfondimento di competenze tecnico-professionali specifiche nell'ambito di profili corrispondenti ad una figura/profilo professionale con livelli di autonomia e finalizzate ad una più precisa rispondenza alla domanda espressa dal mercato del lavoro.

I percorsi e le azioni formative di formazione permanente, continua e di specializzazione professionale rilasciano **attestazioni di competenza**, secondo i diversi **livelli di qualificazione** (EQF), valide anche per conseguire attestazioni di III e IV livello di cui alla Decisione n. 85/368/CEE.

Il riferimento delle attestazioni di competenza ai livelli europei è garanzia della trasparenza e della spendibilità nel mondo del lavoro, sull'intero territorio nazionale e nell'ambito della UE.

2. apprendimento lungo tutto l'arco della vita e occupabilità

La Formazione permanente, continua e di specializzazione si caratterizza per l'aderenza alle specificità territoriali ed alle richieste di nuove specifiche competenze emergenti dall'evoluzione dei contesti lavorativi e delle professionalità. Conseguentemente possiede caratteristiche di forte flessibilità, con diversificazione delle soluzioni formative ed attenzione alla trasferibilità delle acquisizioni nei diversi contesti dell'impresa ed a livello intersettoriale. In essa si supera il rigido schema cronologico della formazione tradizionale e istituzionale, a favore di percorsi a carattere culturale e professionale dove l'individuo attua un apprendimento al di fuori dei sistemi tradizionali. Le persone possono infatti avviare percorsi formativi professionalizzanti che cominciano dall'apprendimento programmato delle conoscenze e competenze di base fornite dai servizi educativi in DDIF, e che continuano dopo l'inserimento lavorativo sotto la forma di formazione sul lavoro.

Nell'ambito del sistema di IFP, tale offerta si connette a quella di formazione iniziale e superiore, in rapporto sia alle istanze di occupabilità che di formazione lungo tutto l'arco della vita della persona. La finalità è quella di garantire ad un tempo lo sviluppo dell'autonomia e del senso di responsabilità degli individui, facilitando l'acquisizione di competenze chiave che creano le condizioni di un progresso sociale e tecnologico, oltre che professionale e personale.

IV - L'OFFERTA DI FORMAZIONE ABILITANTE

Per Formazione abilitante si intende qualsiasi formazione regolamentata e necessaria ai fini dell'esercizio di una determinata professione e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale.

L'offerta di formazione abilitante di competenza regionale è regolamentata dallo Stato o da accordi fra Stato e Regioni sulla base di indicazioni previste da specifiche norme Comunitarie, Nazionali, le quali prevedono esplicitamente il ruolo della Regione per specifiche figure professionali non ordinistiche.

La regolamentazione nazionale viene recepita dalla Regione che provvede alla erogazione dell'offerta formativa nell'ambito del proprio sistema di istruzione e formazione professionale. In tal senso la formazione abilitante comprende tutti gli interventi formativi, sia all'interno di percorsi di II° ciclo, sia successivi, grazie ai quali gli allievi sviluppano le *competenze tecniche e professionali riconosciute come necessarie* dalle specifiche regolamentazioni nazionali ai fini dell'abilitazione all'esercizio di attività o professioni non ordinistiche.

Tutti i percorsi formativi regionali abilitanti rispettano quindi le condizioni minime definite a livello nazionale, senza per altro esaurirsi in esse.

Allegato: tabella riassuntiva delle certificazioni del sistema di IFP

	Attestato di competenza
Competenze / Profilo	Si riferisce ad una o più competenze, di diverso livello, che non esauriscono, ma sono comunque riferibili ad una figura/profilo professionale del quadro regionale degli standard professionali, ovvero ad un Profilo formativo-professionale del Repertorio dell'offerta formativa.
<i>Livello</i>	diversi livelli EQF
<i>Durata del percorso</i>	varia, in rapporto alla tipologia dei percorsi: formazione permanente min 8h; formazione continua min. 8h; specializzazione 350 – 800; formazione abilitante, in rapporto alla normativa specifica; percorsi modulari e destrutturati di formazione di 2° ciclo e Superiore
<i>Percorsi</i>	Specializzazione post-qualifica e post-diploma di Istruzione secondaria Superiore, di IFTS, Accademico; formazione continua, permanente ed abilitante

<i>Valore</i>	Il riferimento ai livelli europei (EQF) è garanzia della trasparenza e della spendibilità nel mondo del lavoro, sull'intero territorio nazionale e nell'ambito della UE
---------------	---

Qualifica di istruzione e formazione professionale	
Profilo formativo-professionale	Si riferisce ad un livello di figura qualificata, rispetto a cui la persona, in possesso di una solida cultura di base, è in grado di sviluppare competenze operative di processo, sapendo utilizzare in autonomia le tecniche e le metodologie previste
<i>Livello</i>	Il livello europeo (Decisione n. 85/368/CEE)
<i>Articolazioni</i>	La qualifica prevista si riferisce all'area ed a una <i>figura professionale "a banda larga"</i> (es.: <i>operatore meccanico</i>), connessa alla necessità di formare un operatore dotato di competenze operative a largo spettro, che può articolarsi in indirizzi riferiti a specifici profili professionali / processi (es.: <i>operatore meccanico - addetto alle macchine utensili</i>)
<i>Durata del percorso</i>	triennale
<i>Percorsi</i>	I percorsi iniziano in riferimento all'area ed alla figura professionale e si distinguono in rapporto alla articolazione di profilo professionale.
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione, nonché agli standard formativi nazionali; permette l'accesso al quarto anno al fine di acquisire la relativa certificazione. Ha valore di credito formativo per i passaggi orizzontali e verticali.

Attestato di competenza di III livello di istruzione e formazione professionale	
Profilo formativo-professionale	Si riferisce alla figura del tecnico, ovvero una persona, dotata di una buona cultura tecnica, in grado di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell'ambito dei processi di lavoro dell'area di riferimento, sapendo assumere gradi soddisfacenti di autonomia e responsabilità.
<i>Livello</i>	III livello europeo (Decisione n. 85/368/CEE)
<i>Articolazioni</i>	si riferisce all'area <i>professionale</i> (es.: <i>tecnico meccanico</i>)
<i>Durata del percorso</i>	quadriennale
<i>Percorsi</i>	Quarto anno successivo a percorso triennale di istruzione e formazione professionale o di Istruzione secondaria superiore
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale in quanto rispondente ai livelli essenziali di prestazione, nonché agli standard formativi nazionali; ha valore di accesso al percorso educativo per l'acquisizione degli attestati di competenza di IV livello e dei Diplomi

	Professionali di Tecnico Superiore. Consente inoltre l'accesso all'anno integrativo per l'ammissione agli esami di Stato.
--	---

	Attestato di competenza di IV livello di istruzione e formazione professionale
Profilo formativo-professionale	Si riferisce alla figura di tecnico superiore, ovvero di una persona, dotata di una cultura superiore, in grado di svolgere un'attività professionale con rilevanti competenze tecnico/scientifiche e/o livelli significativi di responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, amministrazione e gestione.
<i>Livello</i>	IV livello europeo (Decisione n. 85/368/CEE), con ulteriore specificazione dei livelli di qualificazione EQF in rapporto alla durata del percorso
<i>Articolazioni</i>	si riferisce all'ambito / tecnologia cui la figura si riferisce (es.: <i>esperto di programmazione CAD-CAM</i>), prevedendo un adattamento in relazione alle necessità delle imprese del settore di riferimento
<i>Durata del percorso</i>	La durata prevista varia da 1 a 3 anni, in rapporto ai profili professionali, con possibilità di una sua estensione da 4 a 12 mesi, in rapporto alle modalità di flessibilizzazione.
<i>Percorsi</i>	percorso successivo al quarto anno ed alla relativa acquisizione di attestato di competenza di III livello di istruzione e formazione o suo sviluppo
<i>Valore</i>	la certificazione ha valore nazionale se rispondente a standard formativi nazionali; ha valore di credito formativo per l'accesso a percorsi universitari omogenei.

PARTE SECONDA

STANDARD MINIMI DELL'OFFERTA DI IFP

1. gli standard regionali: tipologia e articolazione

L'intera offerta regionale di IFP risponde a *standard minimi* comuni, riconducibili ai seguenti ambiti:

- Standard formativi;
- Standard professionali;
- Standard di descrizione certificazione delle competenze.

Standard Formativi e Standard Formativi Minimi

Gli *Standard Formativi* sono l'insieme di tutte le "specifiche" che definiscono e rientrano nell'ambito del "formativo", riconducibili ai processi di progettazione, apprendimento, erogazione e qualità dell'offerta formativa. Tale insieme si suddivide, fondamentalmente, in standard di *erogazione*, concernenti tutti gli elementi che una determinata Istituzione deve possedere e garantire al fine dell'erogazione del servizio e dei percorsi, e standard di *apprendimento*, concernenti gli obiettivi che devono essere raggiunti dagli allievi, in termini di acquisizione.

Gli *Standard Formativi Minimi* (SFM) costituiscono la determinazione necessaria e sufficiente a garantire, sull'intero territorio nazionale, l'omogeneità dell'offerta formativa (sia a livello di erogazione, che di apprendimento), in rapporto, per l'ambito del DDIF e dell'obbligo di istruzione, ai diritti sociali e civili fondamentali.

Definiti a livello nazionale e regionale, come declinazione dei *Livelli Essenziali delle Prestazioni*, essi rappresentano ad un tempo il vincolo e la risorsa per la predisposizione dell'offerta formativa nei suoi diversi aspetti, di progettazione, valutazione e di concreta erogazione (aspetti strutturali e strumentali).

Standard Professionali

Gli *Standard Professionali* sono l'insieme delle "specifiche" che definiscono l'ambito della "professionalità", riconducibili ad una analisi dei *processi lavorativi*, a criteri di definizione di *figure/profil* "a banda larga" ed incentrate sulla dimensione della *competenza*, ovvero della *risorsa umana*.

Il quadro regionale degli standard professionali, **successivamente emanato con Decreto**, in raccordo con il quadro nazionale in via di definizione, risponde alle finalità tra loro fortemente connesse di:

- a) **intersistemicità e trasferibilità**, ovvero possibilità che i descrittori standard con cui si identifica una "figura professionale" possiedano caratteri di leggibilità sia per il mondo del lavoro, sia nei diversi sistemi dell'education, dell'orientamento, ecc.;
- b) centralità riconosciuta al soggetto ed alla **risorsa umana**, nella prospettiva di supporto allo sviluppo delle competenze e dei livelli di qualificazione lungo tutto l'arco della vita, quale obiettivo strategico

comune alle imprese, ai lavoratori e alle Istituzioni educative e formative.

	Azione	Oggetto/i	Specifica e/o ambito di riferimento
--	--------	-----------	-------------------------------------

In
tal
senso,
gli

standard professionali costituiscono il riferimento fondamentale per:

- l'identificazione da parte delle imprese delle competenze e dei profili professionali indispensabili al proprio sviluppo ed alla competitività;
- la classificazione dei percorsi di DDIF, dell'ambito di Formazione Superiore e delle relative certificazioni (*Repertorio*);
- la progettazione formativa (a partire dalla definizione dei profili formativi);
- la definizione delle competenze o aree di competenze dell'offerta di formazione permanente, di formazione continua e di specializzazione professionale;
- i processi di validazione e certificazione delle competenze acquisite nei diversi contesti;
- le azioni ed i processi di orientamento.

In coerenza con l'obiettivo generale assegnato dalla CE e comune anche al nostro Paese, di definire un riferimento standard minimo per la trasparenza di titoli e delle qualificazioni (NQsF), l'impianto concettuale proposto da **EQF**, nei termini di **qualificazione** e basato sul concetto di risultati di apprendimento in termini di **competenze**, costituisce il riferimento fondamentale ed imprescindibile sia degli standard formativi, sia degli standard professionali regionali.

Standard di descrizione e certificazione delle competenze

Gli Standard di descrizione certificazione delle competenze concernono l'insieme di format e regole descrittive, sintattiche e lessicali, trasversali ai due ambiti degli standard professionali e formativi di apprendimento, concernenti in particolare il comune oggetto della competenza e dei suoi elementi costitutivi.

A tale proposito la Regione assume quanto già condiviso a livello interregionale e nazionale, con particolare riferimento agli **Accordi** siglati in sede di **Conferenza Stato Regioni** in data 15/01/04 e 5/10/06 e relativi allegati tecnici, nonché del **Libretto formativo del cittadino** di cui all'art. 2 del DLgs. n. 276/03, secondo il format approvato con D.I. del 10 ottobre 2005

In particolare, quale *standard descrittivo della competenza*:

- descrizione corrispondente ad un grado di analiticità medio: proposizione non scomponibile in ulteriori "competenze" e non riduzione ad attività molecolare;
- articolazione della competenza in elementi componenti, in termini di conoscenze e abilità;
- omogeneità sintattica: descrizione della competenza nei termini di una azione (in forma di verbo), accompagnata da un oggetto e da una specifica e/o un ambito di riferimento, indicando/integrando ove necessario il grado / livello di autonomia e responsabilità.

Utilizzare	strumenti tecnologici e informatici	per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare dati
Collaborare alla progettazione	di prodotti/servizi turistici personalizzati	nell'ambito di strutture di promozione turistica territoriale
Gestire in autonomia	le attività amministrativo/ contabili	nell'ambito di un esercizio commerciale di piccole dimensioni

2. Manutenzione del Repertorio e definizione dei nuovi profili di competenza

Il Quadro degli standard professionali ed il Repertorio dell'offerta formativa regionale (profili, classificazione e denominazioni dei percorsi e delle certificazioni) mantengono un carattere aperto, ovvero sono periodicamente aggiornati rispetto alle evoluzioni del contesto lombardo ed in rapporto allo stesso processo di definizione a livello nazionale di un quadro univoco per l'interazione e la leggibilità dei diversi sistemi territoriali e di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai lavori del *Tavolo Unico nazionale* attivato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che coinvolge il Ministero dell'Istruzione, il Ministero dell'Università e della Ricerca, il coordinamento delle Regioni e le Parti sociali, finalizzato alla definizione del *sistema nazionale di standard minimi professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di standard formativi*.

All'aggiornamento ed alla manutenzione dell'intero quadro degli standard regionali provvede periodicamente la **DG Istruzione, formazione e lavoro**. Le Istituzioni formative contribuiscono all'aggiornamento del quadro degli standard regionali, secondo le modalità previste, rispettivamente, nelle Indicazioni per l'offerta di 2° ciclo e Superiore e nelle Indicazioni per l'offerta di formazione permanente, continua e di specializzazione.

SUPERIORE

La predisposizione dell'offerta formativa di 2° ciclo e di Formazione Superiore è competenza delle Istituzioni formative del sistema. Essa avviene attraverso la piena valorizzazione dell'autonomia organizzativa, progettuale e di ricerca, nel rispetto degli adempimenti, dei vincoli di procedura e di garanzia della qualità del servizio educativo e nel rispetto, inoltre, dei vincoli di risultato e di procedura esplicitati nelle presenti Indicazioni. Nell'ambito degli Standard Formativi Minimi di apprendimento e di erogazione, l'offerta:

- si iscriverà in una cornice unitaria di *Obiettivi Generali (OG)*, rispondenti alle nuove istanze europee;
- si caratterizzerà per la sua forte connessione col mondo del lavoro, attraverso il ricorso alle strategie apprenditive dell'*alternanza e dell'apprendistato*;
- ricorrerà ad un comune impianto di *valutazione*;
- prevederà azioni di *orientamento*, anche i raccordo con i servizi presenti sul territorio.

Il quadro standard dell'offerta erogabile è dato dal *Repertorio*; le Istituzioni possono comunque attivare percorsi corrispondenti a *nuovi profili*, contribuendo direttamente all'aggiornamento ed alla manutenzione dello stesso quadro regionale dell'offerta.

A - Adempimenti delle Istituzioni Formative in materia di offerta formativa

Alle Istituzioni formative del sistema di IFP competono i seguenti adempimenti, relativi sia all'offerta in DDIF che a quella Superiore:

- a. la predisposizione del *Piano dell'offerta formativa (POF)* relativo all'anno formativo e in armonia con i principi della Costituzione, comprensivo dell'insieme di tutti i servizi, percorsi e azioni formative, orientative, di flessibilità;
- b. la progettazione e la realizzazione dei *Piani di Studio Personalizzati (PSP)*;
- c. la progettazione e la gestione, in accordo con le imprese e per la parte di propria competenza, dei percorsi formativi di *alternanza scuola-lavoro* e di *apprendistato*;
- d. la progettazione e la gestione degli interventi di informazione, accoglienza, bilancio delle competenze, orientamento e riorientamento;
- e. la gestione dei processi e la definizione dei relativi strumenti di valutazione interna, del feed back tra valutazione esterna ed interna;
- f. la gestione dei processi della certificazione intermedia e finale delle competenze,
- g. la gestione dei processi relativi al riconoscimento dei crediti .

La progettazione dei percorsi si realizza in rapporto alle specifiche esigenze territoriali e personali degli allievi ed attraverso l'impiego degli spazi di flessibilità organizzativa e strutturale, oltre che didattica e formativa, nell'ambito dei vincoli di cui ai Livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi.

In particolare essa comprende:

- la predisposizione delle *unità formative* (UF);
- l'individuazione delle attività educative e formative unitarie, dei metodi, delle soluzioni organizzative ritenute necessarie per concretizzare le UF;
- la distribuzione delle ore annuali di formazione tra le diverse discipline, aree ed attività didattiche e formative;
- la definizione di specifici interventi di flessibilità, che tengono conto anche delle istanze e dei bisogni espressi dalle imprese, dalle famiglie e dagli allievi;
- la definizione delle modalità di verifica e certificazione delle competenze personali e dei relativi livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite.

Ai fini della gestione dei processi relativi alla valutazione degli apprendimenti, all'orientamento, alla certificazione delle competenze ed al riconoscimento dei crediti le Istituzioni assicurano la compilazione del Portfolio della competenza personali.

Gli interventi di flessibilità vengono progettati dalle Istituzioni all'inizio dei percorsi formativi ed in itinere, per approfondire, recuperare o sviluppare competenze funzionali, segmenti e dimensioni di carattere culturale e professionale del Profilo formativo, valorizzare le capacità tecnico professionali e specialistiche, al fine di favorire sia uno stretto raccordo con i fabbisogni e l'inserimento professionale, sia i passaggi tra i diversi percorsi di studio dell'Istruzione secondaria o di istruzione e formazione professionale in corso d'anno. Essi comprendono attività, insegnamenti facoltativi, laboratori, modalità organizzative per moduli e non per classi, personalizzazione delle modalità e dei tempi di studio, ecc.

In una prospettiva di rete tali interventi potranno essere organizzati in collaborazione e sulla base di convenzioni con Enti e privati, come Centri Autonomi Provinciali per l'istruzione degli adulti, fondazioni e Centri di Ricerca, Centri di Innovazione e Parchi scientifici e Tecnologici (PST) ecc.

Nell'ambito del 2° ciclo, per tali interventi è previsto uno specifico monte ore.

Il *POF* è un atto pubblico e resta a disposizione delle famiglie e degli alunni.

Gli adempimenti di cui sopra devono essere attuati anche per le Istituzioni scolastiche e paritarie che erogano i percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di IFP.

B - Obiettivi Generali di Apprendimento

Ogni singola tipologia dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale dovrà tenere innanzitutto presenti i seguenti obiettivi generali di Apprendimento (OGA) del processo formativo:

1. **utilizzare la lingua italiana ed una o più lingue straniere** in relazione ai Profili formativi di uscita, a fini di comprensione e di espressione nei diversi contesti e secondo le diverse finalità di vita personale e professionale;
2. **utilizzare la conoscenza dei diversi costrutti matematici** in relazione ai Profili formativi di uscita per comprendere e risolvere i problemi ed affrontare i relativi compiti, connessi con il proprio sviluppo personale e professionale;
3. **utilizzare le competenze e le conoscenze acquisite nel campo scientifico e tecnologico** per comprendere il

mondo della natura e lo sviluppo tecnologico e per assumere un ruolo attivo e responsabile come cittadino e come produttore;

4. **utilizzare le conoscenze relative allo sviluppo storico delle società ed alla loro attuali caratteristiche, con particolare attenzione alla dimensione giuridica ed economica**, per acquisire consapevolezza della propria identità e partecipare in modo efficace alla vita sociale e lavorativa;
5. **Sviluppare le abilità relative alle proprie potenzialità personali nel campo delle strategie di apprendimento, delle soluzioni di problemi, del lavoro di gruppo, della comunicazione e della valutazione critica**, ai fini della definizione della propria identità personale e professionale;
6. **Sviluppare le abilità relative sia al campo della partecipazione alla vita civile e pubblica che al campo della vita economica e produttiva ed in particolare la capacità di agire in modo autonomo e responsabile, di collaborare e partecipare e di potenziare il proprio senso di iniziativa e di autoimprenditorialità;**
7. **utilizzare le strumentazioni tecnologiche coerenti con il Profilo Formativo in uscita**, con particolare attenzione all'ambito informatico e multimediale;
8. **elaborare il proprio progetto personale** come persona (elementi etici e culturali) come cittadino e come produttore facendo esperienza delle proprie capacità e verificando le proprie attitudini ed aspirazioni nel quadro di attività di orientamento finalizzate.

C - valutazione

Le Istituzioni del sistema di IFP collaboreranno con il sistema di valutazione regionale, specificamente identificato nell'**Osservatorio regionale del mercato del lavoro** e nel **Valutatore indipendente** di cui agli artt. 6 e 17 della RL n. 22/2006, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- offrire informazioni sullo stato complessivo del sistema di istruzione e formazione;
- attivare modalità finalizzate di valutazione e di autovalutazione;
- garantire un sistema di valutazione degli allievi attendibile e promozionale.

valutazione interna

La valutazione interna è diretta competenza delle Istituzioni formative e si articola in:

- a) **autovalutazione di processo**, riferita al rispetto degli standard di prestazione del servizio, all'efficacia della progettazione didattica, al grado di soddisfazione e di coinvolgimento delle famiglie e del territorio:
 - dovrà essere operata in stretto raccordo con la valutazione esterna;
 - si concretizzerà in un rapporto annuale, redatto sulla base di un modello predisposto dall'Osservatorio regionale e dal Valutatore Indipendente.
- b) **valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del comportamento** degli allievi:
 - è riservata ai docenti nelle sue varie forme, formativa e certificativa;
 - dovrà trovare documentazione nel Portfolio delle competenze personali.

valutazione esterna

La valutazione esterna si articola in:

- a) *valutazione dei soggetti*: concernente gli apprendimenti degli allievi, operata sulla base della parte di competenza regionale definita dal Valutatore Indipendente delle prove finali degli esami conclusivi dei percorsi in DDIF e di istruzione e formazione tecnica superiore.
- b) *valutazione del sistema*: concernente gli esiti di apprendimento e la rispondenza agli standard di prestazione delle Istituzioni, secondo attività e modalità successivamente definite, anche in relazione e raccordo con analoghe iniziative attivate a livello nazionale ed internazionale.

D - Portfolio delle competenze personali

Il Portfolio delle competenze personali è lo strumento che riunifica le diverse attestazioni e certificazioni dell'allievo; esso comprende anche una sezione dedicata alla valutazione ed all'orientamento.

Le **attestazioni** sono comprensive di quelle riferite ad acquisizioni ottenute nell'ambito non formale ed informale.

La sezione dedicata alla **valutazione** si articola in:

- sintetica descrizione del percorso formativo, con particolare riferimento alle unità formative ed agli aspetti personalizzati maggiormente significativi;
- documentazione delle competenze, nonché delle principali conoscenze e abilità acquisite, in rapporto agli Standard di apprendimento (prove significative e materiali prodotti / commentati dall'allievo, ecc.).

La sezione dedicata alla valutazione è finalizzata a garantire la trasparenza degli esiti raggiunti, a garantire e supportare le attività di integrazione, passaggio e riconoscimento crediti.

La sezione del Portfolio dedicata all'**orientamento** è finalizzata a documentare e mettere a fuoco il progetto personale e professionale dello studente. Essa contiene indicazioni che emergono dall'osservazione sistematica in aula e/o in situazione lavorativa, da questionari o test, da colloqui o altro, in ordine alle attitudini ed agli interessi personali.

Il Portfolio è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore tutor, in collaborazione con lo studente e con i soggetti adulti che rivestono nei suoi confronti una funzione formativa. La compilazione e l'utilizzo del Portfolio è parte integrante dell'attività formativa. Ogni istituzione dovrà pertanto garantirne la realizzazione e la gestione in rapporto a ciascun allievo, nel rispetto delle norme di cui al D.lgs.196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Il *Portfolio* si costituisce quale strumento valido anche ai fini della compilazione del *Libretto Formativo del cittadino*. In tal senso dovrà essere compilato secondo gli stessi standard descrittivi, di cui alla PARTE SECONDA, Standard Minimi dell'offerta di IFP – standard regionali di descrizione e certificazione delle competenze.²

² pagg. 15-16.

E - Alternanza scuola-lavoro

I percorsi in alternanza scuola lavoro, possono interessare o gruppi classe, o sottogruppi della stessa classe o di classi diverse, o singoli alunni che abbiano compiuto 15 anni. Nell'ambito del DDIF essi sono attivati sulla base di formale richiesta da parte dei soggetti interessati. I percorsi in alternanza costituiscono comunque una modalità strutturale dell'offerta predisposta dall'Istituzione formativa, la quale ne è responsabile sotto i diversi aspetti della progettazione, dell'attuazione, della verifica e della valutazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate a titolo gratuito con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

L'alternanza ha valenza formativa e si svolge – alternativamente – in ambito formale (in modo esemplificativo: aula, laboratori tecnico-scientifici, laboratori professionali) e di lavoro (in modo esemplificativo: osservazione guidata e non guidata delle azioni lavorative durante il loro svolgimento, realizzazione di interviste qualitative e quantitative agli operatori, individuazione e raccolta di materiali documentali e/o tecnici, svolgimento in prima persona di azioni lavorative con garanzia continua del tutor aziendale o scolastico); essa persegue i seguenti **obiettivi**:

- attuare modalità di apprendimento flessibili, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- attuare modalità efficaci di orientamento "in situazione";
- garantire l'acquisizione di standard e obiettivi di apprendimento e di certificazioni equivalenti a quelli in esito ai percorsi del secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- realizzare un organico collegamento delle istituzioni formative con il mondo del lavoro.

Anche in rapporto al diverso peso assunto dall'esperienza nel contesto lavorativo rispetto a quello di studio formale, l'alternanza scuola-lavoro assume forme e modalità diverse (stage; tirocinio formativo e di orientamento; bottega scuola; progetti in azienda; ecc.), riconducibili comunque alle disposizioni regolamentari previste:

- a) dal DLgs n. 77/05 per l'ambito dei percorsi in DDIF;
- b) dall'art. 18 della Legge n. 196/97 e relativo D.l. attuativo n. 142/98 per tutti gli altri ambiti e contesti formativi.

Per il settore artigiano l'ambito più idoneo per la tipologia formativa dell'alternanza è specificamente la *bottega scuola*, luogo d'incontro e di formazione per i giovani che vedono nell'artigianato di qualità una concreta prospettiva professionale.

La formazione in bottega scuola persegue in particolare i seguenti obiettivi:

- recuperare "gli antichi mestieri" attraverso la rivitalizzazione di produzioni che vanno scomparendo;
- avvicinare e conferire ai giovani potenzialità di inserimento professionale in determinate lavorazioni artigianali tradizionali, che hanno poca visibilità e immagine, ma che possiedono un elevato contenuto di professionalità e di qualità;

- fornire un contributo formativo e professionale per la realizzazione di concrete esperienze di creazione di micro-imprese e favorendo il ricambio generazionale in imprese già in essere, incentivando la capacità imprenditoriale dei giovani.

F - Apprendistato

L' apprendistato ha valenza formativa. L' apprendistato ai sensi dell'art. 48 del dlgs 276/03 è una delle modalità previste per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione ed è rivolto ad adolescenti che hanno compiuto 16 anni. L' apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, ai sensi dell'art. 50 del dlgs 276/03, è finalizzato al miglioramento delle competenze nelle imprese ed allo sviluppo delle competenze e dei livelli di cultura tecnico-scientifica degli apprendisti. Esso è rivolto a giovani con età compresa tra i 18 (17 nel caso di adolescenti in possesso di qualifica professionale di II livello) ed i 29 anni.

La formazione, definita dall'azienda nella progettazione del Piano Formativo Individuale, prevede fasi presso istituzioni formative e in azienda, in situazione lavorativa, finalizzate al conseguimento delle competenze riferite ad un profilo formativo presente nel Repertorio regionale dell'offerta formativa e coerente con il profilo definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

G – Orientamento

Nell'ambito delle azioni e dei progetti di orientamento, le Istituzioni formative garantiscono interventi di:

- *didattica orientativa;*
- *educazione all'auto-orientamento;*
- *informazione orientativa;*
- *promozione del successo formativo;*
- *consulenza ai progetti formativi e lavorativi;*
- *analisi delle risorse personali e dei progetti professionali.*


A tale scopo esse assicurano *profili professionali*, in rapporto alle **funzioni** e finalizzati a supportare il processo di orientamento nelle sue diverse modalità, quali in particolare il **consulente di orientamento formativo**. Esse assicurano altresì il rapporto fra figure preposte a tali funzioni o che ricoprono un ruolo specialistico nel sostegno al processo di orientamento ed altre professionalità (come i formatori, i *tutor*, gli operatori dell'inserimento lavorativo, gli operatori dell'informazione, ecc.) che, nel quadro di una *mission* professionale diversa, svolgono una funzione orientativa propedeutica e/o complementare nell'ambito del territorio.

Una particolare cura sarà dedicata al rapporto con la funzione di *tutorato personalizzato*, assicurata dai Servizi per il lavoro.

H - Manutenzione del Repertorio dell'offerta

Le Istituzioni formative e relativamente all'apprendistato le imprese, possono progettare ed attivare percorsi

riferiti a **nuovi profili** formativi e professionali, previa autorizzazione da parte della Regione, nelle modalità e secondo i tempi successivamente definiti.



I.1. STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL'OFFERTA DI 2° CICLO

percorsi finalizzati all'assolvimento del Diritto Dovero di Istruzione e Formazione e dell'Obbligo di Istruzione

1. Standard Formativi Minimi di apprendimento in DDIF

Gli SFM di *apprendimento* costituiscono il riferimento fondamentale per la predisposizione sia delle Unità Formative, sia dei PSP, e sono articolati:

- a) nel *Profilo formativo*;
- b) negli *Standard formativi minimi* relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali;
- c) negli *Obiettivi Generali e Specifici di Apprendimento*.

In fase transitoria, in attesa di definizione normativa compiuta in materia, il riferimento nazionale è dato dalla normativa vigente ed in particolare dagli SFM di cui, rispettivamente, agli Accordi siglati in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 15 gennaio 2004 e 5 ottobre 2006 e successive modificazioni, nonché dal Decreto 22 agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione", concernente la definizione dei saperi e delle competenze finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione e che assicurano l'equivalenza formativa nei primi due anni di tutti i percorsi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

Nel loro complesso, gli SFM di *apprendimento* regionali comprendono gli Obiettivi Generali di Apprendimento comuni a tutta l'offerta di secondo ciclo e superiore e gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, approvati con successivo Decreto, relativi al secondo ciclo. Tali standard costituiscono il riferimento fondamentale per la predisposizione dei PSP, per i processi di progettazione, valutazione e certificazione delle competenze.

Il rispetto da parte degli SFM definiti a livello nazionali e regionale, nonché dei *curricula* relativi ai primi due anni dei percorsi del secondo ciclo, definiti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi del comma 622 dell'art. 1 della Legge 296/06, costituisce rispettivamente garanzia di spendibilità sull'intero territorio nazionale delle certificazioni finali e di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2. Standard formativi minimi relativi ai Livelli essenziali dell'offerta, dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

livelli essenziali dell'offerta formativa

Le istituzioni del sistema di IFP garantiscono una articolazione dei percorsi formativi di secondo ciclo in DDIF che rilasciano certificati di Qualifica di istruzione e formazione professionale di II livello, e attestati di competenza di III livello europeo (Decisione n. 85/368/CEE):

- a) percorsi di durata **quadriennale**, che si concludono con il conseguimento di un attestato di competenza di III livello di istruzione e formazione professionale con un “terminalità professionale” al terzo anno con il rilascio di una certificazione di qualifica di II livello di istruzione e formazione professionale;
- b) percorsi di durata **triennale**, che si concludono con il conseguimento di una certificazione di qualifica di II livello di istruzione e formazione professionale;
- c) percorsi di **quarto anno**, che si concludono con il conseguimento di un attestato di competenza di III livello di istruzione e formazione professionale;
- d) **percorso annuale integrativo**, realizzato sulla base di intese promosse dalla Regione con le Istituzioni scolastiche del sistema dell’istruzione Secondaria Superiore, con le Università e con gli istituti dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

La Qualifica di II livello e l’attestato di competenza di III livello di istruzione e formazione professionale sono documenti certificativi validi al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del DDIF; essi hanno validità nazionale in quanto rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti dallo Stato.

La **Qualifica** si può acquisire al termine di un percorso almeno triennale e certifica:

- a) il consolidamento delle conoscenze e delle competenze di base;
- b) la capacità di utilizzare competenze di processo, in relazione alle tecniche ed alle metodologie presenti nell’area professionale di riferimento.

La Qualifica fa riferimento ad un’area e ad una figura professionale e si può articolare in indirizzi, riferiti specifici profili professionali e processi lavorativi.

L’**attestato di competenza di III livello** si può acquisire previa frequenza di un quarto anno e certifica:

- a) l’approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche relative alle competenze tecnico-professionali dell’area di riferimento;
- b) la capacità di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento nell’ambito dei processi di lavoro dell’area di riferimento.

L’attestato di competenza di III livello certifica un grado più elevato di acquisizione di competenza, ossia di padronanza, in relazione ai compiti e del sapere propri dell’area professionale di riferimento. A differenza delle tappe relative alla qualifica e alle qualificazioni tecnico professionali di IV livello della formazione superiore, l’attestato di competenza di III livello concerne il carattere professionale *polivalente* del profilo in uscita, dato dal riferimento a competenze comuni dell’area professionale individuata.

Ciò differenzia fortemente l’attestato di competenza di III livello dalle attestazioni di competenza dei percorsi di specializzazione, che indicano invece una progressione longitudinale tesa ad approfondire uno specifico ambito tecnico e tecnologico.

L'anno di **formazione integrativa** successivo all'acquisizione dell'attestato di competenza III livello consente agli studenti dei percorsi di IFP l'**accesso all'esame di Stato** e, quindi, il proseguimento degli studi presso Università e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, ferma restando anche la possibilità dello studente di proseguire gli studi nel sistema dell'istruzione e formazione professionale e di presentarsi contemporaneamente all'esame di Stato da privatista. La Regione, anche per garantire un'adeguata offerta sul territorio regionale di tali corsi integrativi annuali, stipula apposite intese-quadro con le Università e le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Nell'ambito del quadro di sistema di cui alle presenti *Indicazioni* e nell'ambito dei Poli Formativi e degli accordi territoriali di rete, il percorso annuale integrativo potrà inoltre essere progettato ed attivato **come 5° anno dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore**, con rilascio conclusivo di un attestato di competenza di IV livello.

Potranno inoltre essere attivati:

- **LARSA territoriali**, realizzati e finalizzati ad una utenza territoriale, in rete con altre istituzioni, CTP, EdA ed agenzie;
- percorsi **flessibili, modulari e destrutturati** progettati in rapporto a determinate esigenze e stili di apprendimento, tra cui anche soluzioni predisposte in raccordo con le scuole secondarie di I° grado per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi del I ciclo di istruzione senza conseguire il Titolo di studio conclusivo o per soggetti in età extra-DDIF e finalizzati all'ottenimento del certificato di qualifica;
- interventi specifici di **orientamento**;
- **percorsi e progetti finalizzati alla prevenzione ed al contrasto della dispersione ed al successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione**;
- percorsi in **apprendistato**.

Per i profili congruenti alla dimensione dei mestieri artigiani, i percorsi potranno essere realizzati anche secondo la modalità della **bottega scuola**.

Ferma restando la competenza delle Istituzioni del primo ciclo in materia di rilascio del relativo titolo, ed in accordo con esse, i LARSA territoriali ed i percorsi e progetti finalizzati al contrasto della dispersione potranno comprendere anche azioni specifiche per allievi che hanno frequentato per almeno otto anni i percorsi di primo ciclo senza conseguire il titolo di studio conclusivo e finalizzati alla sua acquisizione.

Nell'ambito della loro offerta formativa in DDIF, le Istituzioni formative assicurano:

- l'insegnamento della religione cattolica, come previsto dall'Accordo che apporta modifiche al Concordato lateranense e al relativo protocollo addizionale, reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n.121 e dalle conseguenti intese;
- lo sviluppo delle attività fisiche e motorie.

livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

L'orario *minimo* annuale delle lezioni per tutte le Istituzioni erogatrici dei **percorsi triennali** di DDIF e valevoli per l'assolvimento dell'OI è calcolato nella misura di **990 ore**. Tale monte ore è comprensivo della quota riservata alle Regioni e all'insegnamento della Religione cattolica. Esso è inoltre ripartito in una *quota comune* di **842 ore** annue ed in una offerta formativa specifica di *flessibilità*, calcolata nella misura minima di **148 ore annue**.

La quota oraria di *flessibilità* è destinata alla attivazione di differenti tipologie di attività, anche a carattere opzionale, individuate dalle Istituzioni formative con riguardo alle peculiarità territoriali e della propria utenza e con particolare riguardo per azioni e misure specifiche di sviluppo differenziato delle competenze e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

L'orario minimo annuale dei percorsi di **quarto anno** e dell'**anno integrativo** è parimenti fissato in **990 ore**.

Le programmazioni formative dovranno sviluppare dimensioni culturali e didattiche delle diverse macro-aree e rispettando le relative percentuali orarie indicative. Tali percentuali sono riferite alla durata complessiva dei percorsi. Percorsi triennali:

AREA	%	TOTALE ORE
- dei linguaggi - storico-socio-economica - matematico-scientifica - tecnologica	35% - 45%	1.040 – 1.337
- tecnico-professionale - alternanza	40% - 50%	1.188 – 1.485
TOTALE ore comuni	85%	2.525
flessibilità	15%	445
TOTALE MINIMO COMPLESSIVO	100%	2.970

Percorsi di IV e V anno:

AREA	%	TOTALE ORE
<ul style="list-style-type: none"> - dei linguaggi - storico-socio-economica - matematico-scientifica - tecnologica 	45 – 55	445 – 545
<ul style="list-style-type: none"> - tecnico-professionale - alternanza 	45 – 55	445 – 545

Nei percorsi di quarto anno, a supporto del perseguimento degli OF, potranno essere attivati in aggiunta al monte ore minimo previsto LARSA a fruizione individuale o per piccoli gruppi di allievi del percorso.

Le Istituzioni formative adottano misure che favoriscono la continuità formativa anche attraverso la permanenza dei docenti nella stessa sede per l'intera durata del percorso.

Il limite orario della parte formativa del percorso in **alternanza** realizzata in azienda o in ambito lavorativo è stabilito nella misura del 25% min. / 40% max. dell'area tecnico professionale.

personalizzazione dell'orario

Sulla base dei crediti formativi, riferiti a competenze già acquisite dagli alunni, è possibile una **personalizzazione dell'orario**, ovvero una sua riduzione / esonero in termini di frequenza, relativamente alle aree formative rispetto cui i crediti sono riconosciuti.

Attraverso i crediti sono pertanto consentiti, anche a soggetti in età adulta, accessi differenziati al percorso e, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli standard minimi formativi ai fini dell'ammissione dell'esame finale, una sua prosecuzione attraverso un sistema complementare di debiti.

3. requisiti minimi della progettazione formativa

Ogni Istituzione, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, adotta i modelli, le soluzioni e le *pratiche didattico- formative ritenute* più idonee.

Tale libertà di scelta dovrà esercitarsi nell'ambito di alcuni *criteri* vincolanti, caratterizzanti il nuovo sistema.

Da un punto di vista generale è necessario progettare a partire da una ipotesi di **profilo formativo "alto"**, ossia pensato e strutturato a partire *dai livelli alti in uscita* della filiera formativa e professionale, così come

delineata nel *Repertorio dell'offerta formativa*, in una prospettiva di continuità e di passaggio, anche orizzontalmente e reciprocamente con il sistema dell'istruzione; tutto ciò mantenendo fermo l'obiettivo della definizione di un'**offerta formativa rinnovata**, rispondente alle istanze educative e culturali, oltre che di spendibilità nel mondo del lavoro.

Vanno quindi ricordati quali *elementi caratterizzanti ed irrinunciabili* della progettazione:

- a. la **qualità** dei percorsi, che devono assicurare il pieno raggiungimento degli standard e degli obiettivi di carattere educativo, culturale e professionale, in un'ottica di *eccellenza* formativa e professionale;
- b. la **declinazione non astratta del curriculum**, sviluppando organicamente le dimensioni della cultura e della professionalità;
- c. il principio del **successo formativo**;
- d. il criterio della **personalizzazione**: ossia della declinazione e finalizzazione dei contenuti disciplinari, delle aree formative, dei tempi e delle strategie all'apprendimento dell'allievo.

Al fine di evitare interpretazioni e soluzioni riduttive, si sottolinea che la *personalizzazione* costituisce una dimensione caratterizzante *l'intero processo*, una logica ed una modalità attraverso cui vengono costruiti i piani e le situazioni di apprendimento.

Con riferimento all'obiettivo dell'acquisizione delle competenze chiave culturali della cittadinanza di cui all'innalzamento dell'obbligo di istruzione è altresì necessario che i Consigli di Classe garantiscano nel biennio del secondo ciclo una forte unitarietà di carattere metodologico, connotando in termini **inter e trans-disciplinare** la propria attività, nell'ambito delle aree formative già previste dal quadro orario.

Dal punto di vista concreto della didattica, i percorsi di IFP dovranno assicurare:

- una **progettazione e valutazione per competenze**, e delle relative *conoscenze* ed *abilità* che le compongono;
- l'attenzione alla **dimensione territoriale**: l'offerta formativa dovrà tenere in considerazione ed integrarsi con quella dei diversi Istituti ed Agenzie formative del territorio, nonché con le esigenze e le opportunità formative delle Imprese e del mondo del lavoro, con riferimento anche alle modalità dell'*alternanza* e dell'*apprendistato*;
- la realizzazione dell'intera progettazione nella **pratica della certificazione**, intendendo con essa l'individuazione di pochi, essenziali elementi capaci di orientare tutta l'attività formativa;
- la **diversificazione dell'offerta formativa** – in una logica di "*personalizzazione*" e tramite l'utilizzo degli spazi e delle quote orarie di flessibilità – con la previsione anche di tipologie differenti di attività e l'utilizzo di *azioni e misure specifiche* con differenziazione delle competenze in esito e/o su tematiche/ambiti specifici a partire dagli interessi e dalle attitudini degli allievi.

4. Standard formativi minimi dei percorsi in alternanza scuola-lavoro

Nelle more dell'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del Dlgs. 77 del 15

aprile 2005, si definiscono i seguenti requisiti minimi di attuazione dell'alternanza scuola lavoro:

titolarità

Fermo restando il diritto del soggetto in formazione di avvalersi, attraverso specifica richiesta, di tale modalità formativa, i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione formativa, che ne detiene la titolarità. La titolarità dell'Istituzione si riferisce in particolare ai processi di progettazione formativa, verifica, valutazione e certificazione delle competenze acquisite dall'allievo; tali azioni devono essere realizzate di concerto tra i soggetti implicati nel progetto (istituzione formativa e impresa), attraverso la stretta collaborazione ed interazione delle funzioni tutoriali e la stipula di uno specifico accordo.

criteri generali per le convenzioni e i progetti formativi

L'accordo deve essere articolato a diversi livelli, programmatico, organizzativo, progettuale ed attuativo; esso deve concretizzarsi in una **convenzione** e in un **progetto formativo**.

Le convenzioni sono a titolo gratuito e devono garantire i seguenti elementi minimi:

- regolare i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
- prevedere assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile;
- definire i diritti e i doveri di tutte le parti: soggetto promotore, soggetto ospitante, soggetto in alternanza;
- comprendere un progetto formativo con l'indicazione dei tempi e luogo di svolgimento del periodo di alternanza, obiettivi, finalità e risultati attesi, criteri e modalità di valutazione e certificazione.

Le convenzioni possono essere stipulate dalle Istituzioni formative singolarmente o in rete.

Nel progetto formativo devono essere esplicitamente previste le modalità di accertamento delle competenze dichiarate, conformi a quanto previsto nelle presenti Indicazioni. Gli obiettivi e gli standard di apprendimento, ovvero il profilo in esito coincidono con quelli dei percorsi sviluppati interamente in ambito formale (aula).

durata

Le attività di alternanza dei percorsi di secondo ciclo, a partire dal secondo anno, con riferimento all'**area tecnico professionale**, non possono superare il limite del **40%** del monte ore complessivo del percorso e sono comprensive delle azioni di orientamento co-progettato e della permanenza in azienda.

Nel caso della **bottega scuola**, nel limite delle percentuali di cui agli standard minimi dell'orario annuale e della articolazione dei percorsi triennali e di quarto anno, la parte formativa realizzata in alternanza può estendersi all'intero ambito delle competenze tecnico-professionali, sotto forma laboratoriale o di project work.

Non è previsto limite orario per le azioni formative realizzate in alternanza nell'ambito di **LARSA, percorsi flessibili e destrutturati, percorsi e progetti** finalizzati alla **prevenzione** ed al **contrasto della dispersione**.

requisiti dei soggetti ospitanti

Il soggetto ospitante garantisce spazi e strumenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la modalità della bottega scuola, le imprese artigiane / enti devono garantire i seguenti requisiti:

- a) iscrizione al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni da almeno 5 anni;
- b) avere una sede in Lombardia;
- c) rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- d) disporre come tutor aziendale almeno di un Maestro artigiano.

funzione tutoriale

La funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli studenti, alla personalizzazione del percorso ed al raccordo tra l'istituzione formativa, il mondo del lavoro e il territorio; essa è svolta dal docente tutor interno e dal tutor formativo esterno, rispettivamente designati dall'Istituzione formativa e dall'azienda ospitante.

Il tutor formativo esterno è una figura di esperto e/o professionista dell'area tecnico- professionale, possiede anche un sufficiente grado di competenza nell'ambito della progettazione, della valutazione e certificazione delle competenze; tale figura:

- affianca *on the job* l'allievo;
- collabora alle attività di progettazione, verifica e valutazione;
- sottoscrive la dichiarazione delle competenze.

La dichiarazione delle competenze raggiunte nell'ambito lavorativo concorre anche alla determinazione del credito formativo per l'ammissione all'esame finale.

Per quanto concerne lo specifico contesto dell'artigianato e relativamente ai percorsi di bottega scuola, la funzione di tutor esterno può essere svolta dal maestro artigiano.

Maestro artigiano

Il Maestro Artigiano è un imprenditore che, in possesso della necessaria elevata professionalità di mestiere, ha acquisito anche le necessarie conoscenze per la trasmissione, in particolare ai giovani, della propria competenza tecnico-professionale e della cultura professionale dell'area di riferimento. Ciò che qualifica l'Artigiano, oltre alla propria abilità tipica della professione del settore di riferimento e alla sensibilità artistica, è la capacità di essere appunto "maestri", di saper insegnare e trasmettere ai propri dipendenti e collaboratori e agli allievi delle scuole professionali il "mestiere", congiuntamente alle conoscenze di base ed alle dimensioni etico-civili in esso implicate.

Il Maestro artigiano è qualificato dal possesso dei seguenti requisiti:

1. anzianità professionale di almeno cinque anni consecutivi maturata in qualità di titolare o di socio partecipante in impresa artigiana, che svolge l'attività di un singolo mestiere, iscritta all'albo regionale delle imprese artigiane ai sensi della legge 443/85 e successive modifiche e integrazioni;
2. adeguato grado di capacità professionale, desumibile dal conseguimento di premi, titoli di studio, diplomi o attestati di qualifica, ivi compresi quelli conseguiti a seguito di partecipazione a corsi regionali di formazione, dall'esecuzione di saggi di lavoro o anche da specifica e notoria perizia e competenza

nonché da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia e attitudine all'insegnamento professionale;

3. elevata attitudine all'insegnamento del mestiere, desumibile da:
 - a) aver avuto alle dipendenze almeno 3 apprendisti artigiani portati alla qualificazione di fine apprendistato;
 - b) ovvero, partecipazione a specifico corso di formazione della durata di 20 ore in cui sono maturate le competenze fondamentali per l'insegnamento di un mestiere.

5. Standard formativi minimi dei percorsi in apprendistato ex art. 48, DLgs. 276/03

Nelle more della regolamentazione dei profili formativi di cui al comma 4 dell'art. 48 del DLgs. n. 276/03 da attuarsi d'intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con il Ministero della Pubblica Istruzione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, si assume a riferimento quanto previsto dall'art. 16 della legge 196/97 e dall'art. 68 della legge 144/99, da applicarsi anche in considerazione del graduale processo di innovazione dell'istituto avviato in Regione Lombardia ³.

I.2. STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE SUPERIORE

1. Standard formativi minimi di apprendimento

Gli SFM di *apprendimento* definiti a livello *regionale* per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ambito della Formazione Superiore) e approvati con successivo Decreto, costituiscono il riferimento fondamentale sia per la predisposizione dei PSP e delle UF, sia per i processi di valutazione e certificazione intermedia e finale.

Essi sono articolati:

1. nei *Profili formativo-professionali*;
2. negli *Standard Minimi* relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico-professionali.

Gli Standard Minimi della Formazione Superiore rappresentano da un lato uno sviluppo degli Standard Formativi

³ con riferimento a quanto indicato nelle "Linee d'indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti in DDIF assunti in Regione Lombardia", allegato n. 1 alla DGR n. 18096 del 2 luglio 2004.

Minimi (Obiettivi Generali e degli Obiettivi Specifici di Apprendimento) del 2° ciclo, in una logica di filiera formativa e professionale; dall'altro sono declinati in rapporto alla previsione di medio-lungo periodo ed alla domanda di figure professionali particolarmente rispondenti alle evoluzioni del mercato del lavoro e che disegnano le direttrici dello sviluppo locale.

Gli SM rappresentano anche il livello minimo e necessario, comprensivo degli standard definiti in sede di Accordi a livello nazionale dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ex art. 69 della L. 144/99 (IFTS), che in tal senso rientrano nella tipologia di offerta di Formazione Superiore regionale.

Il rispetto dei livelli europei (Decisione n. 85/368/CEE / EQF) è garanzia della trasparenza e della spendibilità certificazioni finali nel mondo del lavoro, sull'intero territorio nazionale e nell'ambito della UE. Il rispetto degli SM nazionali, laddove presente, costituisce anche garanzia per il riconoscimento delle stesse nei termini di titolo di studio con valore legale.

articolazione

Gli SM regionali sono classificati con riferimento a tre annualità, per progressione di livelli di competenza, determinati in rapporto all'EQF.

La loro declinazione procede dal profilo formativo-professionale, definito in rapporto ad una figura professionale "a banda larga". Il profilo è costituito da una breve descrizione a) della figura/profili professionali di riferimento (dimensione professionale, relativo livello di qualificazione, grado di autonomia e reale collocazione nel mondo del lavoro); b) dei compiti caratteristici, in rapporto alle aree di attività presidiate dalla figura ed ai relativi output; c) dell'insieme delle competenze necessarie al presidio delle aree di attività e che l'allievo possiede al termine del percorso.

Le competenze sono articolate in competenze di base e tecnico-professionali. L'ambito delle competenze tecnico-professionali pertanto riguarda: a) le competenze acquisite in relazione ai compiti/attività direttamente connessi alla figura/ profilo; b) le competenze comunicative, relazionali, di problem solving, ecc., che consentono di trasformare i saperi e le specifiche abilità in un comportamento efficace.

2. Standard minimi dell'offerta, dell'orario e dell'articolazione dei percorsi formativi

livelli essenziali dell'offerta formativa

Le Istituzioni del sistema di IFP garantiscono una articolazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di durata **annuale, biennale, ovvero triennale**, corrispondenti ad uno sviluppo di **5°, 6° e 7° anno** dei percorsi di IFP di secondo ciclo e previa acquisizione dell'attestato di competenza di III livello. Tali percorsi sono finalizzati al conseguimento di attestati di competenza di **IV° livello europeo** (Decisione n. 85/368/CEE), con specificazione de livelli di qualificazione raggiunta in rapporto all'EQF.

L'**attestato di competenza di IV livello** certifica:

- l'acquisizione delle dimensioni culturale e scientifica nel campo professionale di riferimento;
- la capacità di assumere responsabilità e autonomia nelle attività di programmazione, coordinamento e valutazione del lavoro.

I percorsi di **5° anno** possono essere progettati anche come **anno integrativo**, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Con particolare riferimento ai contesti di rete, l'offerta di Formazione Superiore potrà comprendere LARSA, finalizzati ad una utenza territoriale.

In un'ottica di *flessibilità* sarà inoltre possibile attivare:

- formule di modularizzazione e di flessibilizzazione dello studio, volte a favorire l'accesso allo studio a persone con impegni (professionali, familiari, legati allo sport o all'arte), quali:
 - adozione di *insegnamento a distanza* e di tecnologie basate sul web;
 - rimodulazione dell'articolazione standard del percorso, con *orari* compatibili con il lavoro, partecipazione ai *percorsi a tempo parziale, riduzione o prolungamento complessivo della formazione* ed attraverso la modalità dei crediti e dei debiti formativi;
- formule di offerta modulare, anche a catalogo, comprensiva di moduli di formazione formale, corsi brevi, interventi di formazione aziendale, esperienze di stage, moduli di orientamento, etc, in raccordo e secondo standard qualitativi condivisi con gli altri soggetti della rete;
- specifiche modalità di alternanza scuola-lavoro, quali i "progetti in azienda", consistenti nello svolgimento di un concreto progetto aziendale, commissionato da un'azienda del territorio e parte integrante del percorso di 7° anno, o la ridefinizione formativa del lavoro normalmente prestato in azienda, attraverso la supervisione del tutor.
- percorsi in apprendistato ex art. 50, DLgs. n. 276/03.

livelli essenziali dell'orario minimo annuale e dell'articolazione dei percorsi formativi

L'orario *minimo* annuale è pari a:

- 5° anno: **600** ore, se parte di un percorso pluriennale; **900** ore se singola annualità;
- 6° anno: **800** ore;
- 7° anno: **800** ore.

Il monte ore annuale è comprensivo di eventuali differenti tipologie di attività, anche a carattere opzionale, individuate dalle Istituzioni formative, con riguardo alle peculiarità produttive territoriali e finalizzate allo sviluppo differenziato di competenze relative ai profili professionali.

Nell'ambito della determinazione quantitativa minima complessiva, l'articolazione dell'orario e l'estensione dei percorsi può variare, per i singoli allievi ed in rapporto a specifiche modalità di personalizzazione degli stessi.

Nel caso in cui il 5° anno sia progettato anche come percorso annuale integrativo ai fini dell'accesso all'esame di Stato, dovranno essere garantiti, nel rispetto della normativa nazionale:

- standard orario minimo di 1.050 ore;
- progettazione e avvio sulla base di specifiche Intese promosse dalla Regione con le Istituzioni scolastiche, le Università e gli istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Le programmazioni formative dovranno sviluppare le dimensioni culturali, tecnico scientifiche e professionali degli standard formativi di riferimento, individuando e specificando, in rapporto ad esse, le relative macro-aree formative e disciplinari, percentuali e soluzioni orarie.

Le attività di *alternanza* o in concreta situazione di lavoro, sono **obbligatorie** almeno per il **20%** e non possono superare il **40%** del monte ore complessivo del percorso. Tali attività possono essere svolte anche all'estero ed essere collocate all'interno dei corrispondenti sistemi europei di certificazione.

3. requisiti minimi della progettazione formativa

Ogni Istituzione adotta i modelli, le soluzioni e le *pratiche didattico- formative ritenute* più idonee, nell'ambito di alcuni *criteri* vincolanti, caratterizzanti il nuovo sistema:

- attivazione di relazioni stabili, durature ed armoniche con il territorio finalizzate alla definizione dei fabbisogni formativi, in coerenza con le aspettative di crescita e di innovazione per una più precisa ed immediata rispondenza alla domanda espressa dal mercato del lavoro;
- metodologia formativa e valutativa coerente con le finalità complessive del sistema di IFP e rispondente alle istanze di intersistemicità (connessione con l'Istruzione e con il mondo del lavoro; rispondenza ai criteri di validazione, trasparenza e leggibilità delle certificazioni).

A tal fine la **progettazione** dovrà contenere i seguenti elementi e standard minimi:

- esplicitazione dei **rapporti** continuativi intercorrenti con il settore produttivo, Fondazioni, Centri di Ricerca, Centri di innovazione e Parchi scientifici e Tecnologici (PST);
- descrizione del **Profilo formativo-professionale**,
 - operata con riferimento all'area ed alla figura/profilo professionale, ossia alla dimensione professionale ed alla reale collocazione nel mondo del lavoro;
 - sintetica (max 10 righe) e formulata attraverso l'esplicitazione delle competenze tecnico-professionali, riferite ai principali compiti/aree di attività che caratterizzano la figura professionale ed identificati, a propria volta, in rapporto ai relativi output .
- adozione di uno **Standard descrittivo della competenza** coerente con l'impianto complessivo del sistema di IFP regionale e con quanto condiviso in ambito nazionale (cfr. PARTE SECONDA, Standard Minimi dell'offerta di IFP – standard regionali di descrizione e certificazione delle competenze, pagg. 15-16);
- articolazione del percorso in **Unità Formative**, riferite a competenze del Profilo;
- **diversificazione dell'offerta formativa**, con la previsione anche di tipologie differenti di attività e l'utilizzo di *azioni e misure specifiche*;
- esplicitazione degli **indicatori** e dei **criteri di valutazione** e **certificazione** degli apprendimenti.

4. requisiti minimi dei percorsi e delle attività in alternanza

Nell'ambito della Formazione Superiore, i percorsi e le attività realizzati in alternanza scuola lavoro o in concreta situazione di lavoro seguono le disposizioni regolamentari di cui alla Legge 24 giugno 1997, n. 196.

A tal fine le Istituzioni Formative sono tenute all'adempimento di quanto previsto, nelle modalità e secondo la

modulistica allegata al D.I. 25 marzo 1998, n. 142.

5. requisiti minimi dei percorsi in apprendistato ex art. 50, DLgs. n. 276/03.

Criteria generali e standard minimi della progettazione formativa

Nella cornice degli standard di offerta regionali, gli standard minimi sono definiti mediante intese a livello regionale concluse anche nella forma dell'accordo quadro o definite "ad hoc" con università, istituzioni scolastiche e della formazione professionale ed altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente e territorialmente più rappresentative.

In via generale le imprese sono tenute alla predisposizione di un "Piano Formativo Individuale" (PFI) dell'apprendista, che costituisce parte integrante del contratto e che si articola in PFI generale e PFI di dettaglio.

Il PFI generale contiene gli elementi costitutivi del profilo formativo-professionale e del percorso formativo esterno e/o interno all'impresa, in coerenza con gli standard minimi di cui al precedente punto **3. requisiti minimi della progettazione formativa**, in considerazione delle competenze possedute e relativamente a tutta la durata del contratto, all'esterno o all'interno dell'impresa o in entrambe le sedi.

Nel PFI generale l'impresa indica i seguenti contenuti minimi:

- dati identificativi del datore di lavoro;
- dati identificativi dell'apprendista;
- dati identificativi del tutor aziendale;
- profilo professionale-formativo di riferimento, declinato per competenze;
- articolazione tra formazione interna ed esterna all'impresa.

I profili professionali-formativi di riferimento sono definiti nel Repertorio regionale dell'offerta formativa di istruzione e formazione professionale, condiviso con le parti sociali.

Il PFI è integrato, di norma prima dell'avvio dell'attività formativa, con un PFI di dettaglio, specificante il percorso formativo dell'apprendista in termini di obiettivi formativi, competenze, abilità e conoscenze da acquisire in contesti sia formali sia non formali; il PFI di dettaglio viene compilato dall'impresa, in stretto raccordo con il soggetto erogatore nel caso di formazione formale esterna, e può essere modificato, nel rispetto degli obiettivi definiti dal profilo professionale-formativo di riferimento, in funzione dei progressivi risultati di apprendimento.

Durata

Gli standard minimi dell'orario, nella cornice degli standard di offerta regionali, sono definiti mediante le succitate intese a livello regionale concluse anche nella forma dell'accordo quadro o definite "ad hoc".

Funzione tutoriale

Per l'intero percorso di formazione formale e non formale, interna ed esterna all'azienda, l'apprendista è supportato da un tutor aziendale. Il tutor aziendale deve possedere i requisiti professionali minimi previsti dal DM del 28/02/2000, dalla contrattazione collettiva nazionale e competenze certificate, necessarie per: _____

- partecipare alla definizione del PFI dell'apprendista;
- facilitare l'inserimento dell'apprendista all'interno del contesto organizzativo aziendale;
- monitorare e sostenere l'apprendimento dell'apprendista con riferimento alla formazione sia formale sia non formale;
- assicurare la coerenza dell'attività svolta in azienda con gli obiettivi formativi indicati nel PFI;
- partecipare ai processi di verifica dell'apprendimento e di valutazione finale delle competenze.

6. offerta di Formazione Superiore regionale ex art. 69, L. 144/99

Nell'ambito della Formazione Superiore, nel caso di erogazione di una offerta di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ex art. 69, L. n. 144/99, prevale la specifica normativa nazionale.

II. STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL'OFFERTA DI FORMAZIONE PERMANENTE, CONTINUA E DI SPECIALIZZAZIONE

1. tipologia e articolazione dell'offerta

L'offerta di **formazione permanente** e **continua** consta di percorsi di *breve durata*, realizzati in forma modulare, delle seguenti *tipologie*:

- a) percorsi di aggiornamento e alfabetizzazione funzionale, volti all'acquisizione e/o sviluppo di competenze relative al profilo professionale del soggetto in formazione, anche di carattere culturale e sociale, purchè costituenti la dimensione della professionalità (permanente);
- b) formazione professionalizzante specifica, che comporta apprendimenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione attuale o futura del lavoratore e che fornisce qualificazioni professionali non trasferibili o limitatamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, rispetto a quello di appartenenza (continua);
- c) formazione professionalizzante generale, che prevede apprendimenti direttamente e prevalentemente non applicabili alla posizione attuale o futura del lavoratore, ma che fornisce qualificazioni professionali ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione rispetto a quello di

appartenenza e che pertanto migliorano in modo significativo la possibilità di collocamento dei soggetti in formazione (continua).

L'offerta di percorsi di **specializzazione** consta di percorsi di *media durata*, in corrispondenza alle diverse uscite dei percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore di IFP, dell'istruzione Secondaria e Terziaria, ovvero relativi e successivi all'ottenimento di qualifica professionale, diploma di Istruzione Secondaria Superiore e accademico.

In un'ottica di **flessibilità**, potranno inoltre essere attivate modalità organizzative e metodologiche atte ad agevolare l'apprendimento anche a persone in particolari condizioni (lavoro, famiglia, sport, altro) o a valorizzare lo specifico apporto dell'esperienza lavorativa:

- a) formazione a distanza (FAD), finalizzata all'acquisizione di competenze grazie all'utilizzo di una piattaforma dedicata e secondo modalità alternative rispetto a quelle tradizionali:
 - può coprire il 20% della UF erogata;
 - deve essere affiancata da misure organizzative e didattiche che garantiscano la necessaria continuità di apprendimento nell'ambito del percorso formativo;
- b) formazione on the job, finalizzata a raccordare la professionalità del lavoratore a specifiche esigenze e bisogni di formazione delle imprese, legate all'innovazione:
 - prevede la figura del tutor;
 - può assumere la forma di progetto in azienda.
- c) formazione customizzata, rivolta a piccoli gruppi di destinatari in base al fabbisogno formativo rilevato;
- d) interventi consulenziali / in affiancamento volti a aumentare le competenze professionali.

L'offerta può prevedere altresì, laddove necessario, azioni e servizi di informazione, accoglienza, bilancio di competenze, riconoscimento di crediti formativi, orientamento e riorientamento.

2. Standard di riferimento

I percorsi e le azioni di formazione permanente, continua e di specializzazione sono progettati, in rapporto agli specifici fabbisogni di competenze a carattere tecnico-professionale dell'utenza, con riferimento al quadro regionale degli Standard Professionali, **emanato con successivo Decreto**.

Sempre in rapporto alle competenze costituenti la dimensione della professionalità, per le competenze di carattere più specificamente culturale e sociale, il riferimento è dato dagli Standard Formativi Minimi di base della Formazione in DDIF e Superiore.

Il riferimento al sistema regionale degli Standard è funzionale e costituisce condizione per i processi di validazione e certificazione delle competenze in esito, secondo i livelli di qualificazione EQF, a garanzia della registrabilità sul Libretto del Cittadino, della loro trasparenza e spendibilità nel mondo del lavoro, per il rientro/accesso – con valore di crediti formativi - in percorsi formativi del sistema di IFP, dell'Istruzione e dell'Università. Il riferimento ai livelli di qualificazione europei costituisce altresì garanzia di leggibilità e

trasferibilità delle competenze in ambito nazionale e della UE.

3. definizione dei nuovi profili di competenza professionale

Dato il carattere estremamente flessibile dell'offerta di formazione permanente, continua e di specializzazione in rapporto alla continua evoluzione dei contesti e dei profili professionali, la progettazione dei percorsi e delle azioni formative può prevedere profili di competenze o specifiche competenze non immediatamente riconducibili agli standard codificati nel quadro regionale.

In tale caso, ai fini della certificabilità delle stesse, la validazione della progettazione avverrà tramite tacito assenso dell'Amministrazione competente, nel termine di 40 giorni dalla presentazione della stessa.

I nuovi profili di competenza validati costituiscono elemento utile all'aggiornamento ed alla manutenzione del quadro regionale degli Standard Professionali e degli Standard Minimi Formativi.

4. requisiti minimi della progettazione

I soggetti erogatori dell'offerta adottano le soluzioni formative e di articolazione dell'offerta ritenute più idonee, nell'ambito dei seguenti requisiti minimi vincolanti:

- attivazione di **relazioni di rete con il territorio**, anche attraverso la definizione di appositi accordi territoriali/settoriali che coinvolgono le parti sociali, finalizzate alla rilevazione dei fabbisogni formativi, in coerenza con le aspettative di crescita e di innovazione espresse dal mercato del lavoro, la promozione degli interventi formativi da parte delle associazioni imprenditoriali, lettere di sostegno di associazioni/imprese, ecc.;
- **progettazione** rispondente ai criteri di modularità, flessibilità, validazione, trasparenza e leggibilità delle certificazioni in esito.

In tal senso la progettazione dovrà esplicitare:

- i **rapporti continuativi intercorrenti** con il settore produttivo, Fondazioni, Associazioni di rappresentanza delle imprese, Centri di Ricerca, Centri di innovazione e Parchi scientifici e Tecnologici (PST), Enti Locali, l'associazionismo culturale, il terzo settore ecc., nonché con i Servizi per l'impiego, finalizzati alla registrazione delle competenze sul Libretto del cittadino ed a servizi di supporto, relativamente a bilancio delle competenze, orientamento, accompagnamento soggetti deboli; ecc.;
- le **competenze** in esito al percorso, secondo uno **standard descrittivo** coerente con l'impianto complessivo del sistema di IFP regionale e con quanto condiviso in ambito nazionale:
 - a. descrizione corrispondente ad un grado di analiticità medio: proposizione non ulteriormente scomponibile in ulteriori "competenze" e non riduzione ad attività;
 - b. articolazione della competenza in conoscenze e abilità;
 - c. omogeneità sintattica: descrizione della competenza nei termini di una azione (in forma di verbo), accompagnata da un oggetto e da una specifica (indicando/integrando ove necessario il grado di autonomia e responsabilità / livello di competenze) e/o un ambito di riferimento. l'oggetto, la specifica e/o l'ambito di riferimento.
- adottare una **soluzione modulare**, ovvero articolazione del percorso in Unità Formative, riferite alla/e competenza/e in esito, con esplicitazione degli **indicatori** e dei **criteri di valutazione e certificazione**;
- adottare specifiche soluzioni di **flessibilità / agevolazione / valorizzazione degli apprendimenti** (orientamento; FAD; apprendimento on the job).

Per i percorsi di **specializzazione**, in rapporto alla durata ed al loro carattere formativo intermedio, ovvero

rivolto ad uno spettro di competenze maggiore e più organico rispetto a quello, puntuale, degli altri percorsi di formazione permanente e continua:

- descrizione del Profilo formativo-professionale,
 - operata con riferimento all'area ed alla figura/profilo professionale, ossia alla dimensione professionale ed alla reale collocazione nel mondo del lavoro;
 - sintetica (max 10 righe) e formulata attraverso l'esplicitazione delle competenze tecnico-professionali, riferite ai principali compiti/aree di attività che caratterizzano la figura professionale ed identificati, a propria volta, in rapporto ai relativi output.

5. requisiti minimi dell'orario e dell'articolazione dei percorsi

Gli standard minimi di orario sono così definiti:

FORMAZIONE PERMANENTE: min 8 – no max

FORMAZIONE CONTINUA: min 8 – no max

SPECIALIZZAZIONE: min 350 – 600 max;

Per i percorsi di formazione permanente e continua, la progettazione potrà assumere sia la forma di percorso modulare o corsuale, sia di "progetto quadro" e di "progetto aziendale/interaziendale", contenente un insieme organico di più azioni formative.

- *progetti quadro*: insieme di progetti modulari tra loro coordinati, integrati e sinergici, articolati in azioni formative ed eventuali azioni di accompagnamento. Corrispondono ad esigenze di fabbisogni formativi a cui si intende rispondere con particolare riferimento ai processi di trasformazione in corso di settori, filiere produttive, aree distrettuali e territori anche a carattere interregionale coinvolti;
- *progetti aziendali/interaziendali*: interventi corsuali programmati e richiesti direttamente dall'impresa destinataria per i propri dipendenti, i lavoratori in CIG ordinaria, gli operatori del sistema, i titolari di piccole e medie imprese e di Associazioni e imprese no profit (compresi i soci-lavoratori), o da un singolo soggetto terzo accreditato, su specifica commessa di una o più imprese, anche a carattere di interregionalità secondo quanto previsto da specifici Protocolli d'Intesa.

6. Standard minimi dei percorsi in apprendistato professionalizzante

La formazione in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 49 del dlgs 276/03, in quanto finalizzata all'acquisizione di una qualificazione professionale, presenta le caratteristiche morfologiche proprie della formazione continua e permanente.

Formazione formale e non formale

La responsabilità della formazione "formale", della durata minima di 120 ore all'anno salvo diverse previsioni contrattuali, è in capo all'impresa, la quale può erogarla direttamente in tutto o in parte, se in possesso di capacità formativa, ovvero ricorrendo all'offerta di formazione esterna .

La formazione "non-formale" è in carico all'impresa di appartenenza dell'apprendista.

Criteri generali e standard minimi della progettazione formativa

Le imprese sono tenute alla predisposizione del "**Piano Formativo Individuale**" dell'apprendista che

costituisce parte integrante del contratto di apprendistato; per l'articolazione del PFI (sia per la parte generale sia per la parte di dettaglio) vale quanto indicato nella precedente sezione relativa agli Standard formativi minimi dell'offerta di formazione superiore.

Nelle more di intesa per la regolamentazione dei profili formativi, in sede di progettazione l'impresa individua il profilo più coerente con quello indicato nel contratto di assunzione dell'apprendista, così come definito nel CCNL. Ai sensi del comma 5, art. 49, d.Lgs. 276/03, la regolamentazione dei **profili formativi** è oggetto d'intesa tra la Regione e le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, con riferimento al quadro degli standard professionali regionali ed in coerenza con il repertorio nazionale delle professioni, istituito in attuazione di quanto previsto dall'art. 52 del dlgs 276/03.

Specificamente per gli apprendisti privi di titolo d'istruzione secondaria o di qualifica di istruzione e formazione professionale, ferma restando la finalità del conseguimento della qualificazione professionale coerente con il profilo professionale cui è finalizzato il contratto, i percorsi di apprendistato professionalizzante possono essere progettati e concorrere all'acquisizione di competenze di carattere culturale e sociale; il riferimento per le competenze culturali e sociali è dato dagli Standard Formativi Minimi di base della Formazione in DDIF e Superiore.

funzione tutoriale

Per quanto attiene i requisiti e le competenze generali riferite al tutor aziendale vale quanto indicato nella precedente sezione relativa agli Standard formativi minimi dell'offerta di formazione superiore.

III. STANDARD FORMATIVI MINIMI DELL'OFFERTA ABILITANTE

morfologia

La struttura e il livello della formazione professionale di competenza regionale, del tirocinio professionale o della pratica professionale a carattere abilitante sono stabiliti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali.

La Regione risponde alle regolamentazioni nazionali nell'ambito dell'offerta formativa delineata dal proprio sistema: ogni percorso di istruzione e formazione professionale, anche di diversa natura, durata e scelta metodologica, se rispondente alle disposizioni minime nazionali, può rilasciare una certificazione con valore di abilitazione professionale. Gli **standard minimi previsti dalle specifiche regolamentazioni** sono comprensivi di tutti gli elementi concernenti l'articolazione del percorso in parti teoriche, pratiche, di stage aziendale, le aree disciplinari o gli obiettivi di apprendimento, le modalità di svolgimento delle prove finali e di certificazione.

Nel rispetto di tali condizioni anche percorsi formativi non specificatamente erogati per la sola abilitazione, svolgono una formazione abilitante.

PARTE TERZA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

La certificazione rappresenta il procedimento attraverso il quale si attesta pubblicamente l'avvenuta acquisizione di competenze, rendendola "certa" attraverso la formalizzazione in un documento.

I processi ed i dispositivi di certificazione e riconoscimento sono riferiti alle acquisizioni della persona in termini di competenza, attraverso la loro messa in trasparenza, al di là del percorso svolto e del contesto di apprendimento.

Negli ambiti formali, la certificazione rappresenta una funzione strettamente congiunta a quella di erogazione dell'attività formativa; essa costituisce pertanto uno dei servizi fondamentali delle **Istituzioni Formative** del sistema ed è direttamente assicurata dalle stesse, secondo le modalità ed in corrispondenza degli standard di seguito specificati.

In caso di acquisizione in contesti non formali ed informali, la certificazione delle competenze è garantita ed assicurata, previa richiesta dell'interessato, dai **Servizi del lavoro**. A tali Servizi spettano anche i processi relativi alla registrazione delle competenze sul Libretto formativo del Cittadino, comprese quelle acquisite nei contesti formali.

Ai fini della certificazione, è prevista la *funzione di sistema* integrato che si attesta sul "**responsabile della certificazione**", che deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea specialistica in scienze dell'educazione;
- diploma di laurea e specifica formazione di almeno 160 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 4 anni nel campo della valutazione e della formazione;
- titolo di istruzione secondaria superiore e specifica formazione di almeno 320 ore in processi formativi, metodologie e tecniche della valutazione, ovvero comprovata esperienza di almeno 6 anni nel campo della valutazione e della formazione.

La funzione di sistema integrato del "responsabile della certificazione" presidia le seguenti aree di attività:

- individuazione degli standard professionali e formativi di riferimento e dei processi di valutazione;
- controllo dei processi e degli atti relativi alla registrazione e documentazione delle certificazioni;
- coordinamento delle azioni di pubblicizzazione.

Le certificazioni di competenza, finali ed intermedie, e le competenze descritte nel *Portfolio* concorrono alla

composizione del *Libretto formativo del cittadino* di cui all'art. 2 del DLgs. n. 276/03, sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla normativa nazionale e regionale.

I – AMBITO FORMALE

Per **ambito formale** si intende un *contesto istituzionale e formalizzato* di acquisizione di competenze (*formal learning*) specificatamente strutturato e organizzato (in termini di obiettivi, tempi e supporti) e finalizzato all'apprendimento, nel quale viene coinvolto l'individuo con la specifica finalità di sviluppare determinate competenze e di conseguire un attestato relativamente a quanto appreso

Tale contesto, formalmente riconosciuto, è costituito dal sistema dell'Istruzione e dal sistema di Istruzione e Formazione Professionale, ovvero dall'insieme di percorsi ed azioni formative erogate dalle Istituzioni ad essi afferenti.

Rientrano altresì nell'ambito formale i percorsi in apprendistato erogati da imprese o da altri soggetti dotati di capacità formativa, come definita dalla Regione d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o definita a livello nazionale.

I percorsi e le azioni del sistema di IFP che rientrano nella fattispecie dei contesti formali sono riconducibili alle tipologie di:

- Formazione in DDIF
- Formazione Superiore
- Formazione Permanente
- Formazione Continua
- Specializzazione
- Formazione abilitante

1. La certificazione nei percorsi formativi in DDIF e dell'ambito della Formazione Superiore

Le certificazioni rilasciate nei percorsi in DDIF e di istruzione e formazione tecnica superiore, con riferimento anche ai percorsi in apprendistato per l'espletamento del DDIF e per il conseguimento di attestati di competenza di livello superiore, sono comprensive delle certificazioni *finali* e *intermedie* degli allievi, relativamente all'insieme delle competenze del *Profilo formativo*.

Le competenze possono essere acquisite sia in un contesto di apprendimento strutturato e organizzato in termini di obiettivi, tempi e supporti e non strutturato (apprendimento sul lavoro sotto forma di alternanza), sia in modo informale (apprendimento non intenzionale sul lavoro, esperienze di vita di diverso genere, ecc.), con diretto riferimento agli *standard formativi minimi* e, nell'ambito del DDIF, agli *obiettivi specifici di apprendimento* dei percorsi erogati.

In attesa della definizione a livello nazionale di standard di descrizione e certificazione delle competenze e

riconoscimento dei crediti formativi, su tale materia la regolamentazione della Regione Lombardia assume quale riferimento l'Accordo siglato in CU in data 28/10/04, per quanto riguarda i suoi principi e le modalità attuative di individuazione di "dispositivi di certificazione condivisi, che, mettendo in trasparenza le competenze acquisite, permettano il riconoscimento delle stesse in termini di crediti per tutte le persone in sintonia con la realizzazione del quadro unico europeo per la trasparenza dei titoli e delle certificazioni".

Le Istituzioni formative provvedono alla *registrazione* ed *archiviazione* delle certificazioni rilasciate, nonché alla loro valorizzazione su *Borsa Lavoro Lombardia*, al fine di permettere da parte del cittadino la reperibilità e la riproducibilità delle informazioni concernenti il proprio percorso professionale e di formazione e per la registrazione sul Libretto formativo di cui al DLgs n. 276/03.

Le certificazioni sia finali che intermedie hanno valore di "*credito formativo*" e sono spendibili in ingresso al sistema dell'Istruzione., ai sensi dell'Accordo 28 ottobre 2004,

1.1. certificazioni intermedie

Le certificazioni intermedie sono rilasciate in caso di interruzione dei percorsi in DDIF e di FS, compresi quelli in apprendistato, o nel caso di non ammissione agli esami conclusivi degli stessi. Esse attestano le competenze acquisite con riferimento al *Profilo formativo* del percorso seguito ed il raggiungimento degli *standard formativi minimi* relativi alle competenze di base ed alle competenze tecnico professionali.

Ai fini della validità del processo e conseguentemente delle attestazioni rilasciate, le Istituzioni devono garantire le seguenti *condizioni e requisiti*:

a) funzioni e risorse professionali

Gestione del processo, attraverso la funzione di "*responsabile della certificazione delle competenze*".

Il soggetto che esercita tale funzione è garante del presidio dei diversi aspetti della certificazione, sia di carattere *valutativo* che *procedurale-organizzativo*.

In rapporto ai contenuti oggetto della valutazione e relativamente agli *standard*, oltre alla collaborazione del *tutor formativo esterno*, può ricorrere all'apporto di *esperti* sia interni che esterni, in possesso delle specifiche competenze.

b) processo e documenti certificativi

La certificazione avviene:

- su *richiesta degli interessati*;
- tramite rilascio di specifico *Attestato*, secondo il *format del modello B) dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

La compilazione del modello deve essere effettuata secondo quanto previsto dalla specifica *Legenda* e dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006 e tiene conto della **dichiarazione** compilata e sottoscritta dal *tutor formativo esterno*, relativa alle azioni formative ed agli apprendimenti realizzati in

ambito lavorativo, sia nei percorsi di alternanza, sia in quelli di apprendistato.

1.2. certificazioni finali

Le certificazioni di competenza finali attestano, a completamento del percorso formativo, il raggiungimento dell'insieme di competenze costituenti il Profilo in esito al percorso.

Per conseguire le certificazioni finali dei percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del sistema di IFP è necessario superare l'**esame** conclusivo dei diversi relativi percorsi. All'esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente nell'apposito scrutinio dell'équipe di formatori, sulla base del raggiungimento degli *Standard Formativi Minimi* specifici dei percorsi in DDIF e dell'ambito di FS, nonché degli eventuali crediti formativi e degli apprendimenti realizzati anche in ambiti non formali ed informali.

Per la valutazione annuale e l'ammissione agli esami dei percorsi in DDIF e dell'ambito di FS, fatta salva la apposita regolamentazione per l'accesso da parte di candidati esterni, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata dello specifico percorso, esclusi gli eventuali crediti formativi e con deroga su specifiche e documentate motivazioni⁴

Il valore del credito di ammissione sul punteggio finale non può superare il 30% dello stesso.

Per gli esami finali di *allievi disabili* e con *disturbi nell'apprendimento* (dislessia, disgrafia, discalculia, ecc.), nel quadro e nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami in oggetto, è consentita la predisposizione di prove personalizzate nelle modalità di somministrazione, adeguate alle specifiche abilità/disabilità degli interessati, quali ad es. utilizzo di tempi più lunghi di quelli ordinari o di apparecchiature e strumenti informatici, ecc.

percorsi in DDIF triennali e di quarto anno

L'esame conclusivo dei *percorsi in DDIF triennali e di quarto anno* di IFP si svolge su prove organizzate dalle Commissioni interne delle Istituzioni formative e su prove predisposte dal *Valutatore Indipendente*.

Nelle more dell'individuazione del Valutatore indipendente, tali prove sono predisposte dalla D.G. Istruzione, formazione e lavoro. Esse sono definite sulla base delle aree formative e degli obiettivi specifici di apprendimento del percorso in oggetto, comunque riferiti al *Profilo formativo* del secondo ciclo di istruzione e formazione, nonché agli Standard formativi minimi.

La Commissione è presieduta da un Presidente nominato dall'Amministrazione competente.

Le prove finali sono tre e corrispondono alle seguenti tipologie:

- 1) *prova professionale*: consiste in una simulazione che garantisce il possesso delle competenze necessarie per la realizzazione di compiti relativi alla figura professionale specifica del corso;

⁴ Malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi.

- 2) *prova scritta multidisciplinare*: ha l'obiettivo di valutare in quale misura gli allievi hanno raggiunto le competenze relative agli Standard Formativi Minimi;
- 3) *colloquio*: costituisce elemento di valutazione relativamente alla consapevolezza dell'allievo rispetto al percorso educativo e formativo compiuto.

La prova scritta multidisciplinare è esterna e viene predisposta centralmente dal *Valutatore Indipendente* anche ai fini della valutazione del sistema.

La certificazione avviene:

- *direttamente*, al termine dell'esame e come momento costitutivo dello stesso;
- tramite rilascio di specifico *Attestato di Qualifica*, secondo il *format del modello A) dell'Accordo 28 ottobre 2004*.

L'attestato conclusivo è comprensivo della **dichiarazione** di competenza compilata e sottoscritta dal *tutor formativo* esterno dell'azienda e relativa alle azioni formative ed agli apprendimenti realizzati in ambito lavorativo.

La Regione:

- adotta le modalità di attuazione ed in particolare i criteri di predisposizione e di valutazione delle prove, in rapporto al quadro degli OSA, ai criteri e alle modalità di ammissione dei candidati esterni, al rilascio delle certificazioni finali;
- assicura la presenza di Presidenti con idonea esperienza, nominati in base ad appositi elenchi;
- assicura la presenza nelle Commissioni di personale docente in possesso dei necessari requisiti e di esperti nel settore professionale di riferimento.

percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore

L'esame conclusivo dei *percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore* di IFP si svolge su prove organizzate dalle Commissioni interne delle Istituzioni formative e su prove predisposte e gestite dal *Valutatore Indipendente*, in relazione alle aree formative e sulla base degli Standard formativi minimi, riferiti al *Profilo formativo* del percorso in oggetto.

Il numero, la *tipologia* ed i *contenuti* delle prove sono definite dalla Commissione stessa, secondo modalità atte a verificare e valutare il livello di raggiungimento dell'insieme delle competenze, di base e tecnico-professionali, relative agli Standard Formativi Minimi, ferma restando la predisposizione di una *prova* di carattere *professionale*, riconducibile alla realizzazione di specifici compiti della figura professionale di riferimento e ad eccezione della *prova esterna*, predisposta centralmente dal **Valutatore Indipendente**, anche ai fini della valutazione del sistema.

La Commissione è presieduta da un **Presidente** nominato dall'Amministrazione competente. Nella Commissione deve essere assicurata, oltre alla presenza dei **formatori dell'équipe**, la presenza di **esperti del mondo del lavoro e/o delle imprese** con cui l'Istituzione è in rapporto.

La certificazione avviene:

- *direttamente*, al termine dell'esame e come momento costitutivo dello stesso;
- *tramite* rilascio di specifico *Attestato di competenza di IV livello*, coerente con il *modello A) dell'Accordo*

28 ottobre 2004.

L'attestato conclusivo è comprensivo della **dichiarazione** di competenza compilata e sottoscritta dal *tutor formativo* esterno e relativa alle azioni formative ed agli apprendimenti realizzati in ambito lavorativo.

La compilazione del modello deve essere congrua a quanto previsto dalla *Legenda* dello stesso Accordo 28 ottobre 2004 e dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006.

2. la certificazione nei percorsi in apprendistato ex artt. 48 e 50, DLgs 276/03

Per i percorsi di formazione in apprendistato ex artt. 48 e 50, nel caso di formazione erogata da Istituzioni formative, valgono gli standard procedurali di certificazione intermedia e finale indicati al precedente punto I.1. Conseguentemente le Istituzioni sono tenute a rilasciare direttamente l'attestato sia finale che intermedio.

La certificazione attesta le competenze acquisite durante l'intero percorso, in riferimento al *profilo formativo ed allo standard professionale* indicato nel Piano Formativo Individuale. Essa può essere effettuata:

- in esito al percorso formativo complessivo;
- in caso di interruzione del contratto, anche precedentemente alla conclusione del percorso formativo su richiesta dell'interessato.

Qualora la formazione sia stata erogata da impresa con capacità formativa, l'attestato è rilasciato da soggetto accreditato per i Servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006 ed è comprensivo della dichiarazione di competenza compilata e sottoscritta dal *tutor aziendale* e relativa alle azioni formative ed agli apprendimenti realizzati in impresa.

3. la certificazione nei percorsi formali di formazione permanente, di formazione continua e di specializzazione

I percorsi e le azioni di formazione permanente, continua e di specializzazione si concludono con una o più **prove** finalizzate all'accertamento della o delle competenze definite in sede di progettazione. Dette prove sono definite, predisposte e realizzate dall'équipe dei formatori, secondo una metodologia congrua al proprio oggetto (valutazione della competenza, in termini di comportamento osservabile, e non solo dei suoi elementi costitutivi) e finalizzate al rilascio della certificazione, relativa al percorso/azione formativa.

In sede di prova finale conclusiva deve essere assicurata la presenza del "*responsabile della certificazione delle competenze*", a presidio dei diversi aspetti, sia di carattere *valutativo* che *procedurale* ed al fine della successivo processo di certificazione.

La certificazione avviene:

- *direttamente*, al termine della prova;
- tramite rilascio di specifico *Attestato di competenza*, secondo *format* coerente con il *modello B)* dell'Accordo 28 ottobre 2004, specificante i livelli secondo i parametri EQF.

La compilazione del modello deve essere congrua a quanto previsto dalla *Legenda* dello stesso Accordo 28 ottobre 2004 e dalle *Linee Guida* ex Accordo Stato Regioni 5 ottobre 2006.

La predisposizione delle prove ed il rilascio della certificazione non sono previsti nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione compiuta di competenze, bensì di alcuni suoi elementi costitutivi. Laddove sussistano le condizioni dell'acquisizione compiuta di competenze, la certificazione, su domanda dell'interessato, può essere rilasciata anche in caso di interruzione del percorso.

4. la certificazione nei percorsi in apprendistato professionalizzante

In rapporto al diritto del soggetto, la certificazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi formativi di apprendistato professionalizzante è rilasciata su richiesta dello stesso da soggetti accreditati alla sez. B) dell'Albo regionale ai sensi della l.r. 19/2007 o da soggetti accreditati per i Servizi al lavoro ai sensi della l.r. 22/2006 .

Al termine dei percorsi in apprendistato, nel caso di formazione formale in tutto o in parte *esterna* all'impresa erogata da soggetti iscritti alla sez. B) dell'Albo regionale ai sensi della l.r. 19/2007, nonché di "*formazione formale integrata*" il processo di certificazione compete ai suddetti soggetti, nelle modalità di cui al precedente punto 3. A tal fine, il tutor aziendale sottoscrive una dichiarazione delle competenze raggiunte.

Nel caso di formazione formale *interna*, erogata da impresa o da altri soggetti formativi in possesso dei requisiti di capacità formativa, il soggetto attuatore del percorso formativo provvede alla dichiarazione delle competenze acquisite, compilata e sottoscritta dal *tutor* aziendale, con riferimento sia alle azioni formative, sia agli apprendimenti realizzati in ambito lavorativo. Tale dichiarazione costituisce elemento di valutazione ai fini certificativi da parte dei soggetti accreditati per i Servizi al lavoro abilitati al rilascio dell'attestato di competenze.

La certificazione attesta le competenze acquisite durante l'intero percorso, comprensivo della formazione formale e non formale ed in riferimento al *profilo formativo ed allo standard professionale* indicato nel Piano Formativo Individuale. Essa può essere effettuata:

- in esito al percorso formativo complessivo;
- in caso di interruzione del contratto, anche precedentemente alla conclusione del percorso formativo.

La certificazione viene formalizzata tramite il rilascio all'apprendista di specifico Attestato di competenza.

II – AMBITO NON FORMALE E INFORMALE

Per **ambito non formale** si intende un contesto di acquisizione di competenze che pur non essendo specificatamente e/o esclusivamente strutturato come contesto di apprendimento (in termini di obiettivi, tempi e supporti), costituisce luogo di esercizio di attività che producono lo sviluppo di competenze; a tale contesto la persona partecipa comunque con la finalità prioritaria di apprendere (*non-formal learning*).

Rientrano nella fattispecie delle competenze acquisite in contesti non formali, le acquisizioni realizzate in contesti strutturati, organizzati e finalizzati all'apprendimento, ma non formalmente appartenenti al sistema di

Istruzione e di IFP.

Per **ambito informale** si intende un contesto di acquisizione di competenze non predisposto a tale fine, ma che pure determina nella persona che opera in esso lo sviluppo di competenze; tale sviluppo, quindi, generalmente non è frutto di un'operazione intenzionale della persona (si tratta quindi di *informal learning*).

peculiarità del processo di validazione

Nel contesto di rapida evoluzione e di continua riconfigurazione delle professionalità richieste ed operanti nel mondo del lavoro, i contesti di acquisizione non formali ed informali, ovvero le dimensioni dell'esperienza e della pratica sul campo divengono sempre più decisivi rispetto al campo delle acquisizioni teoriche.

La ricostruzione del proprio patrimonio di competenze si rivela inoltre essenziale anche in rapporto ai processi di transizione delle persone, nelle diverse fasi della vita, tra istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento a processi di mobilità ed alle dimensioni di orientamento formativo e lavorativo.

Il processo di certificazione delle competenze acquisite nel non formale e nell'informale si presenta inoltre con *caratteristiche specifiche*, che ne determinano anche una diversa configurazione, con fasi, azioni ed apporti professionali ulteriori rispetto a quelli relativi agli ambiti del formale.

Esso richiede infatti un *approccio fortemente personalizzato*, che preveda un ruolo attivo del soggetto richiedente nell' identificare e ricostruire gli elementi costitutivi della propria professionalità

Esso richiede infatti un *approccio fortemente personalizzato*, con ruolo attivo del soggetto richiedente nella identificazione e ricostruzione della propria professionalità, attraverso una *lettura* e quindi esplicitazione anche di elementi non sempre consapevoli ed espressi e la *validazione* delle acquisizioni, con la messa in campo di specifiche azioni, (quali, ad es.: colloquio preliminare per identificazione delle competenze da certificare; compilazione del portfolio / curriculum esperienziale; analisi del portfolio; eventuale colloquio di riorientamento; identificazione e predisposizione delle prove, in modalità descrittivo-narrativa / pratica; accompagnamento ad altri servizi; ecc.) e di specifiche professionalità di supporto.

Standard di riferimento

Il riferimento fondamentale è costituito dal **framework di competenze professionali** riconducibili ai profili del quadro regionale degli *standard professionali*, riferite ai diversi livelli di qualificazione dell'EQF.

Tale framework costituisce il parametro di tutte le fasi del processo, a partire da quella relativa all'identificazione delle competenze che il soggetto intende certificare, fino a quelle relative alla valutazione, all'attestazione vera e propria ed alla registrazione sul Libretto del cittadino.

soggetti abilitati, funzioni e risorse professionali

Abilitati alla certificazione sono i soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro.

Essi garantiscono la presenza delle seguenti funzioni e risorse professionali:

- a) "*responsabile della certificazione delle competenze*", con compiti di: presidio del processo (acquisizione della domanda; verifica della correttezza formale e della completezza della

documentazione; verifica dei processi di valutazione; rilascio certificazione; registrazione e archiviazione); registrazione sul Libretto formativo del Cittadino;

- b) *Tutor*, con compiti di: accompagnamento (identificazione aree di competenza del framework regionale; supporto alla predisposizione della domanda; compilazione curriculum esperienziale / portfolio; predisposizione progetti e raccolta evidenze); orientamento / supporto elaborazione progetto formativo-professionale; accompagnamento ad altri servizi;
- c) *responsabile della valutazione*, con compiti di: definizione e predisposizione delle prove, degli indicatori e della relativa valutazione.

Il soggetto che esercita la funzione di *responsabile della certificazione delle competenze*:

- può esercitare la propria funzione presso la struttura in modo continuativo e senza vincoli di tempo.

Il soggetto che esercita la funzione di *tutor*:

- concorre alla manutenzione del quadro regionale degli standard professionali;
- può prendere in carico i soggetti anche in transizioni o situazioni di particolare difficoltà, di tipo lavorativo e formativo, garantendo supporto orientativo ed accompagnamento ad altre Agenzie, Imprese o Servizi del territorio.

Il soggetto che esercita la funzione di *responsabile della valutazione*:

- deve garantire il necessario presidio metodologico per la predisposizione delle prove, la definizione degli indicatori di risultato e dei criteri di valutazione;
- può avvalersi di specifici apporti specialistici, in rapporto alle competenze oggetto della valutazione, durante l'espletamento delle prove ed in fase di valutazione delle stesse.

tempi:

il processo articolato e complesso; nel suo insieme non potrà comunque superare una estensione temporale pari ai **6 mesi**, dalla data di primo contatto formalizzato con il Servizio per il lavoro.

Tale periodo è comprensivo dell'eventuale fase di riorientamento e ridefinizione delle competenze oggetto della richiesta di certificazione.

modalità

il processo di certificazione è attivato su richiesta del soggetto, secondo modalità standard e format definito.

attestazione e standard di descrizione

Attestato di competenza, secondo il *format* coerente con il *modello B)* dell'Accordo 28 ottobre 2004 e riportante specificazione del livello di competenza secondo i parametri EQF.

La compilazione del modello deve essere effettuata secondo le modalità indicate nella *Legenda* dello stesso Accordo 28 ottobre 2004 e dalle *Linee Guida ex Accordo Stato Regioni* 5 ottobre 2006 e adottare standard descrittivi coerenti con l'impianto complessivo del sistema di IFP regionale e con quanto condiviso in ambito

III – RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Relativamente ai percorsi in DDIF e di FS, le Istituzioni riceventi, in caso di passaggio interno verticale o orizzontale al sistema educativo, o dal mondo del lavoro e dell'esperienza professionale personale verso il sistema formale, sono preposte al riconoscimento e attribuzione del *valore del credito*, alla conseguente decisione in merito alla *personalizzazione / valorizzazione* delle acquisizioni e/o all'*inserimento* del soggetto nel nuovo percorso, compresa la specifica determinazione dell'annualità di inserimento e dell'eventuale riduzione del percorso e/o predisposizione di misure di accompagnamento o compensazione.

Tutte le Istituzioni formative del sistema di IFP sono conseguentemente tenute, oltre che alla certificazione delle competenze in esito ai percorsi, anche al loro riconoscimento in ingresso in termini di credito formativo.

La determinazione del credito relativamente all'anno di inserimento ha effetto per tutte le istituzioni formative del sistema.

L'obbligo di riconoscimento e di attribuzione di valore si riferisce a tutte le certificazioni di competenze, acquisite sia nell'ambito formale, sia in quello dell'informale e non formale, nonché alle certificazioni e attestazioni rilasciate dai sistemi di provenienza ed alle autodichiarazioni. Tutti possono infatti accedere ai diversi anni dei percorsi di secondo ciclo e di FS di IFP, sulla base delle conoscenze, competenze e abilità acquisite in percorsi di carattere formativo, nell'esercizio dell'apprendistato, e per effetto di attività lavorative o per autoformazione.

requisiti minimi

Le Istituzioni formative procedono al riconoscimento del credito formativo ed alla sua relativa attribuzione di valore sulla base delle evidenze certificative e della documentazione prodotte e nel rispetto delle *condizioni e requisiti minimi* nella di cui alla DDG n. 6316/07 e Linee Guida allegate, qui di seguito sinteticamente riportati:

Commissioni

Il riconoscimento viene operato da apposite *Commissioni* costituite presso le *singole istituzioni formative* interessate o *reti* delle medesime istituzioni, di norma all'inizio di ciascun anno formativo e comunque ogniqualvolta sia richiesto, *su domanda* dei soggetti interessati.

requisiti minimi di processo e professionali

Le commissioni devono garantire quali *requisiti minimi di processo e professionali* la figura del *responsabile del riconoscimento* e dell'*esperto di processi formativi e valutativi*. Esse vengono designate dalle Istituzioni formative e possono avvalersi, variando la composizione della Commissione stessa ed in relazione alle valutazioni da effettuare, del contributo sia dei membri del team di *formatori* del percorso in ingresso, sia di *esperti esterni* del mondo del lavoro e della istruzione .

⁵ cfr. PARTE SECONDA, Standard Minimi dell'offerta di IFP – standard regionali di descrizione e certificazione delle competenze, pagg. 15-16

Nel caso di persone extra-DDIF, in ottemperanza a quanto previsto al punto 11 dell'Accordo siglato in CU in data 28 ottobre 2004, la Commissione deve prevedere il *coinvolgimento di operatori o rappresentanti dei diversi sistemi* interessati (istruzione, formazione, lavoro).

riconoscimento

Le Commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di eventuali ulteriori accertamenti, riconoscono le competenze acquisite in termini di credito formativo ed individuano l'annualità di inserimento, le eventuali riduzioni in termini di percorso, le misure integrative e di accompagnamento.

La valutazione dei crediti va effettuata sulla base di criteri preventivamente adottati secondo procedure di trasparenza e leggibilità, in relazione agli obiettivi formativi del tipo di percorso in cui la persona chiede di essere inserita, con l'indicazione della necessità dell'eventuale integrazione della preparazione posseduta, da effettuarsi tramite modalità didattico-formative o azioni di accompagnamento.

Le Commissioni danno evidenza di tali elementi che consentono la tracciabilità del processo, rilasciando apposito *Attestato*, secondo il format del Modello C dell'Accordo 28 ottobre 2004.

In nessun caso una persona potrà ottenere crediti al punto da concludere anticipatamente il percorso di qualifica rispetto all'età minima standard.

E' possibile riconoscere al massimo crediti corrispondenti al 50% della durata temporale dell'annualità del percorso in ingresso.

Intese e criteri condivisi

Ai fini dei passaggi interni al sistema educativo di istruzione e formazione, le istituzioni formative possono determinare, con apposite *intese di rete*, i *criteri* e le *modalità* per la valutazione dei crediti formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno all'altro sistema.

A tale scopo le Istituzioni fanno riferimento a quanto definito a livello regionale, in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo Territoriale RL –USR del 22 marzo 2006.